

UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

ISTRUTTORE
DI
I° LIVELLO



Questa presentazione/testo fa parte del materiale didattico realizzato dalla FISE la quale possiede i diritti patrimoniali dell'opera. Pertanto tutte le informazioni, i dati, i contenuti editoriali, le immagini, i grafici, i disegni e, in generale, il materiale ivi contenuto e pubblicato (di seguito “ i Contenuti”) sono protetti dalle leggi in materia di proprietà intellettuale.

L'Utente si obbliga a non copiare, modificare, creare lavori derivati da o, comunque, disporre in qualsiasi altro modo dei Contenuti.

PROGRAMMA:

GIORNO 2

1. CENNI DI ETOLOGIA

- a. *Preda & predatore*
- b. *Etologia e fabbisogni inerenti il comportamento alimentare, il comportamento motorio e sociale.*
- c. *L'apprendimento del cavallo.*

2. ADEMPIMENTI NORMATIVI

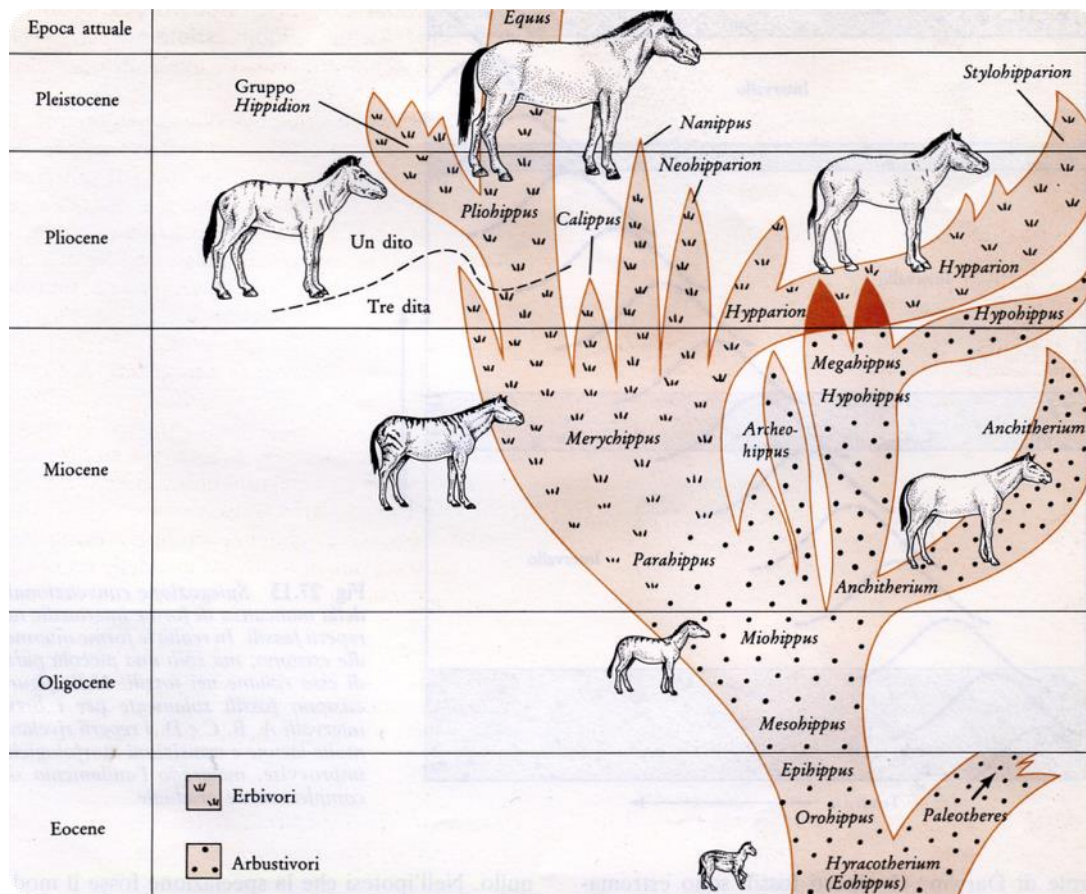
- a. *Documenti per il trasporto e la movimentazione*
- b. *Gestione del farmaco*
- c. *Anagrafe Equina (Registro carico e scarico cav., Codice aziendale, Responsabilità del proprietario e detentore, DPA e non DPA e conseguenze)*

3. CONCETTO DI BENESSERE

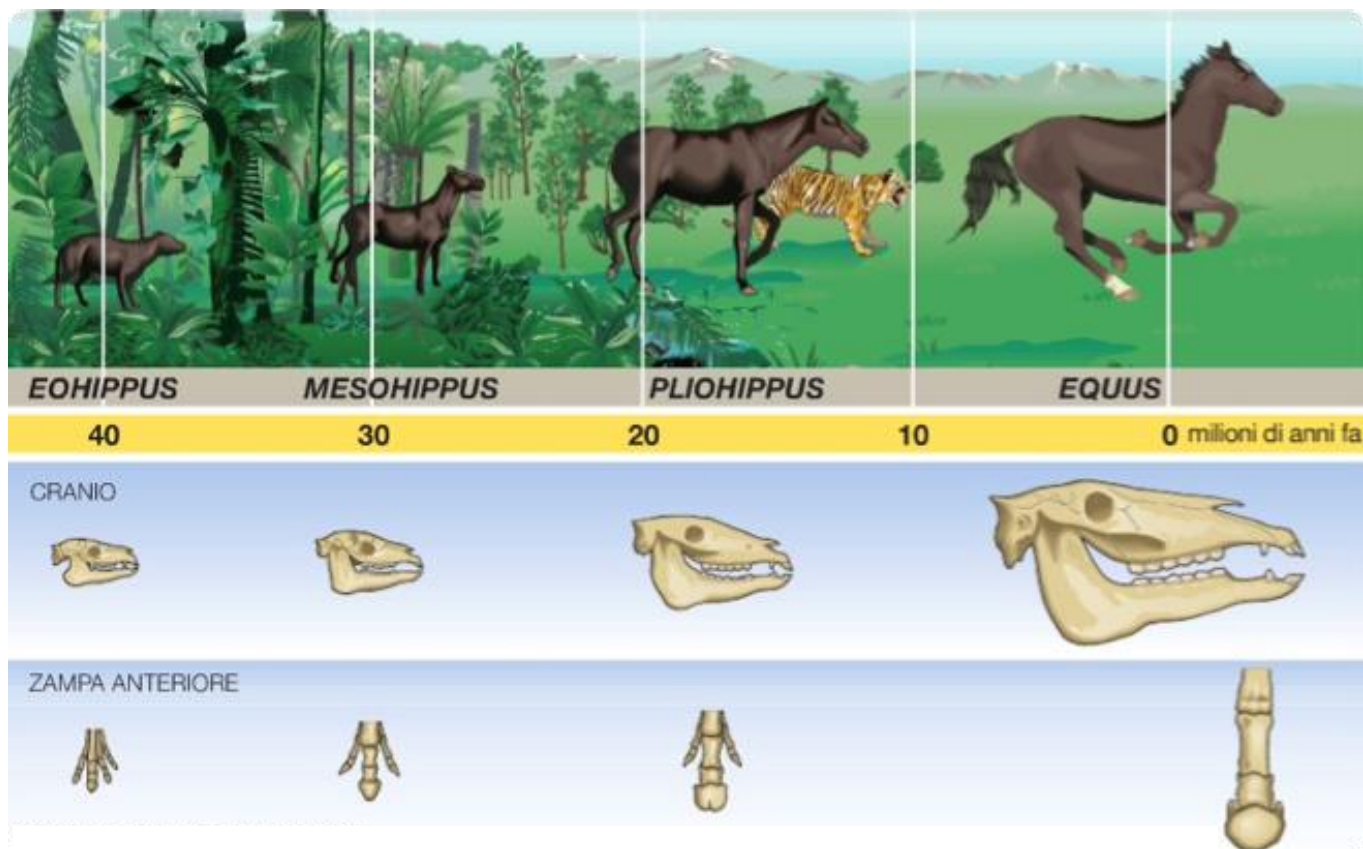
- a. *FEI Welfare code*
- b. *Codice Ministero della Salute*



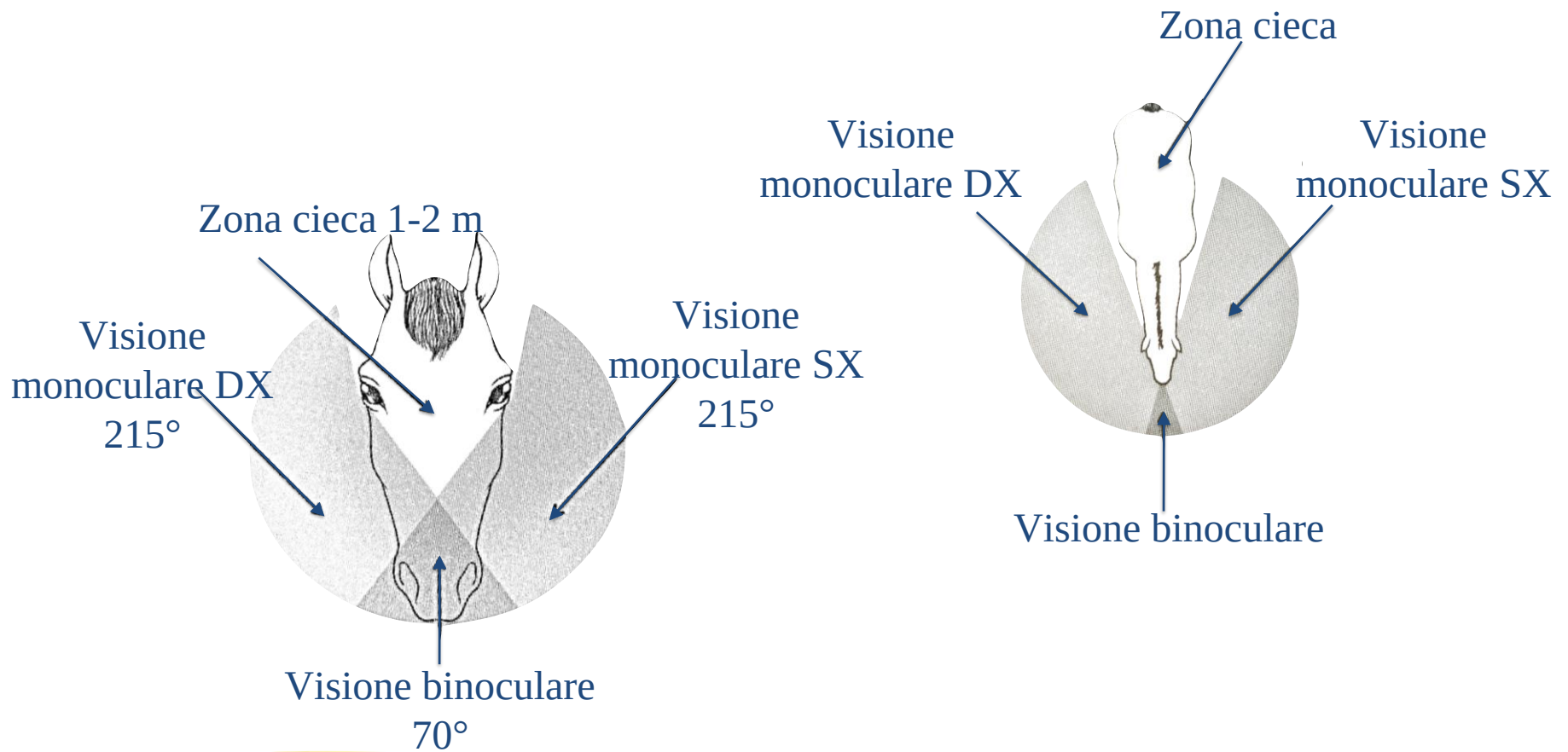
UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



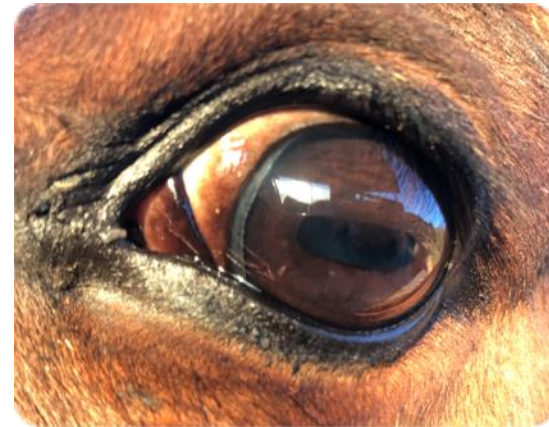
$\cong 70^\circ$

UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



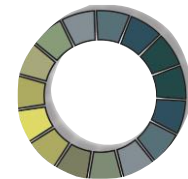
UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



Uomo



$\cong 70^\circ$



Cavallo



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



> Luminosità



$\cong 70^\circ$

ACCENNI DI ETOLOGIA

- Gregario (gruppi e sottogruppi)
- Gerarchico

Le attività sociali del cavallo:

- Ricerca del cibo
- Attività riproduttive
- Difesa dalle minacce esterne



ACCENNI DI ETOLOGIA

Le interazioni sociali

- La posizione nel gruppo dipende da comportamenti di aggressione e pacificazione.
- Il rango si definisce in base agli atteggiamenti e non necessariamente in base alle azioni.
- L'ordine di rango è unidirezionale, ma non lineare: le alleanze a triangolo.
- Il rango si ottiene anche per vicinanza agli individui di rango maggiore: il rango del puledro.
- L'ordine sociale deriva dalla convivenza a partire dalla tenera età con il beneficio delle interazioni tra puledri.
- L'evitamento è più efficace dell'aggressione per la pacificazione. L'ordine sociale permette la reazione verso il predatore.
- Il rango non si perde con l'età e non dipende necessariamente dalla forza fisica.
- Il rango non dipende dal genere.
- Lo stallone tende a non intervenire direttamente nelle dinamiche di rango se non nella stagione dei calori o nell'affrontare le minacce esterne.
- Frequente la fusione-fissione dei gruppi.



L'Apprendimento

Diverse forme di apprendimento.

Alcune molto semplici, utili perché consentono agli animali di modificare il proprio comportamento per avere dei benefici immediati

NON-ASSOCIATIVO e ASSOCIATIVO

Altre forme di apprendimento sono più complesse e si riferiscono a capacità cognitive superiori che consentono l'elaborazione di stimoli ed eventi, mediante un ragionamento che porta a valutare e distinguere ciò che è positivo da ciò che è negativo a trovare soluzioni

Apprendimento NON-associativo: cambia il comportamento in seguito all'esposizione ad un singolo stimolo

ASSUEFAZIONE: un comportamento si estingue

SENSIBILIZZAZIONE: aumento della risposta comportamentale

Intensità dello stimolo



Apprendimento associativo (condizionamento): l'animale apprende il collegamento che c'è fra due stimoli ambientali o fra uno stimolo ed il suo comportamento

CONDIZIONAMENTO CLASSICO (Pavlov)

- Overshadowing
- Bloking

CONDIZIONAMENTO OPERANTE (Thorndike-Skinner)

RINFORZO: qualsiasi evento che rende più probabile la comparsa di un comportamento

- ✓ Positivo

devono intendersi nel senso matematico "aggiungere" o "togliere"

- ✓ Negativo





La normativa?



TRATTATI: costituiscono le **basi del diritto dell'UE** e contengono le norme fondamentali per tutte le azioni dell'UE, ad es. il Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA TFUE

TITOLO II

fonti

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

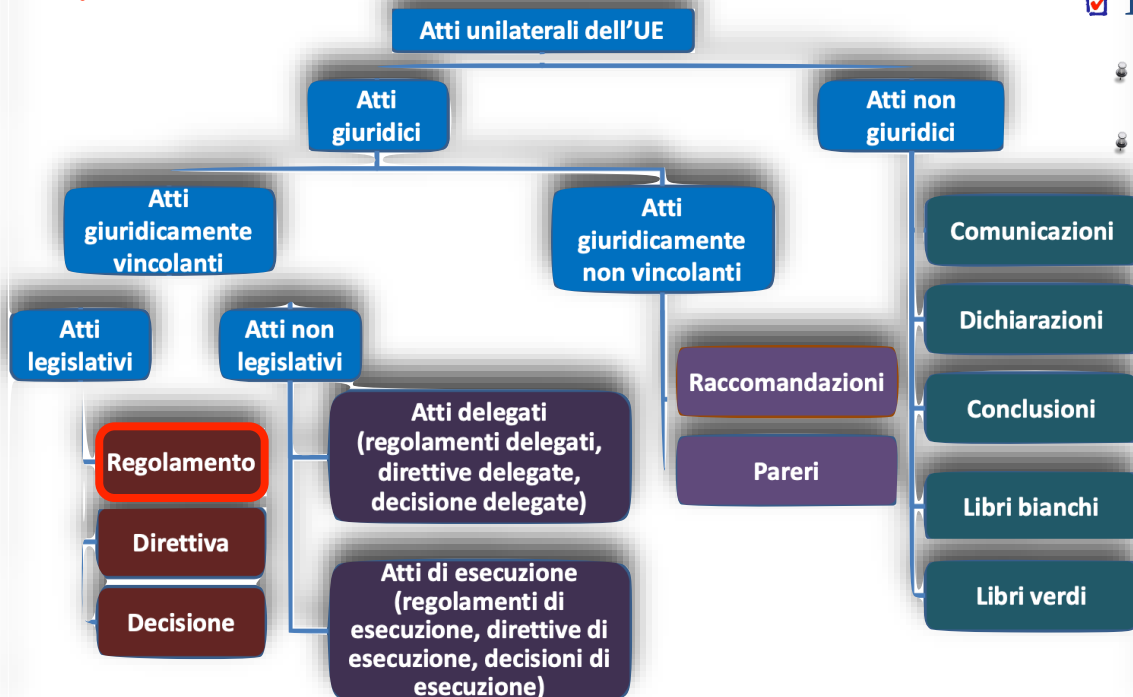
Art. 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, **l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri sensibili**, tenendo nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, l'etica, la ricerca, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.



TRATTATI: costituiscono le **basi del diritto dell'UE** e contengono le norme fondamentali per tutte le azioni dell'UE, ad es. il Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

FONTI DERIVATE:



✓ **Regolamenti:**

1/2005

504/2008



La normativa?

- ✓ Spazia in tutti i **campi di applicazione** (*allevamento, stabulazione, alimentazione, trasporto, impiego, soppressione/macellazione*)
- ✓ Tiene conto della **specie** e della **razza/attitudine**
- ✓ **Codice penale** Legge 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”



Adempimenti nei confronti delle ASL e dei Sindaci.

1. In merito a questo argomento, bisogna tenere presente almeno 3 livelli legislativi:

- ☒ Comunitario
- ☒ Nazionale.
- ☒ Regionale o locale.

Occorre specificare che a livello locale vi possono essere differenze anche significative per gli argomenti demandati, appunto, alla competenza delle Regioni.

INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

DUE livelli autorizzativi:

- ✓ il primo, definibile “ *urbanistico* “ compete essenzialmente al Comune ove ha sede l'attività;
- ✓ il secondo, definibile “ *sanitario* “ è demandato alla ASL competente per territorio.

Tra le due Autorità è previsto un interscambio di informazioni.

Occorre quindi presentare una domanda/ segnalazione di inizio attività, al **Sindaco** del Comune competente.

Tale domanda deve essere corredata da una serie di documenti, in genere vengono redatti da un Professionista abilitato. (*Planimetrie, Visure catastali, Permessi di costruire, Abitabilità ed Agibilità dei locali, idoneità delle concimaie e modalità di smaltimento del letame, ecc.*)



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.



La quale, a sua volta, dovrà:

- ❑ Attribuire un NUMERO DI CODICE AZIENDALE
- ❑ Assegnare un REGISTRO di MOVIMENTAZIONE ANIMALI (carico–scarico)
- ❑ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ❑ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)
- ❑ Fornire tutte le necessarie indicazioni operative necessarie.

OGNI VARIAZIONE IN MERITO ALLA PROPRIETA' O TITOLARITA' DELL'AZIENDA DEVE SEMPRE ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATA ALLA ASL COMPETENTE.



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ✓ **Attribuire un NUMERO DI CODICE AZIENDALE:** identifica univocamente il LUOGO ove viene esercitata l'attività, e, a questa, devono corrispondere sempre almeno un Titolare ed un Responsabile/ Detentore, che possono coincidere o no.

In una AZIENDA così identificata, esistono poi tanti ALLEVAMENTI quanti sono i PROPRIETARI dei cavalli presenti.

Ogni proprietario deve essere individuato attraverso il codice fiscale, ogni equino presente deve essere scortato ed identificato dal Libretto identificativo individuale (Passaporto)



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

7.6.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/3

REGOLAMENTO (CE) N. 504/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i
metodi di identificazione degli equidi



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

7.6.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/19

ALLEGATO I

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI PASSAPORTO

Generalità — Istruzioni

Queste istruzioni hanno lo scopo di agevolare l'utente e non influiscono sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 504/2008.

I. Il passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso e le coordinate dell'organismo emittente in francese, in inglese e in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'organismo emittente.

II. Informazioni figuranti nel passaporto

A. Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:

1. Sezioni I e II — Identificazione

L'equide è identificato dall'organismo competente. Il numero di identificazione permette di identificare chiaramente l'animale e l'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione ed è compatibile con il sistema UELN.

Al punto (5) della Sezione I deve esservi uno spazio sufficiente per inserire almeno quindici cifre del codice trasmesso dal transponder.

Nel caso di un equide registrato, il passaporto contiene il pedigree e la classe del libro genealogico nel quale l'animale è iscritto in base alle norme dell'organizzazione di allevamento autorizzata che rilascia il passaporto.

2. Sezione III — Proprietario

Il nome del proprietario o del suo agente/rappresentante deve essere riportato se l'organismo emittente lo richiede.

3. Sezione IV — Registrazione dei controlli d'identità

Quando le leggi e i regolamenti lo richiedono, i controlli dell'identità dell'equide devono essere registrati dall'autorità competente.

4. Sezioni V e VI — Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni devono essere registrate nella sezione V (solo l'influenza equina) e nella sezione VI (tutte le altre vaccinazioni). Le relative informazioni possono figurare in un'etichetta autoadesiva.

5. Sezione VII — Esami sanitari effettuati da laboratori

I risultati di tutti gli esami effettuati per individuare una malattia trasmissibile devono essere registrati.

6. Sezione VIII — Validità dei documenti ai fini dei movimenti

Invalide/invalidezza del documento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 90/426/CEE ed elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la notifica.

7. Sezione IX — Somministrazione di medicinali veterinari

Le parti I ed II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente completate secondo le istruzioni fornite in tale sezione.

B. Il passaporto può contenere le seguenti informazioni:

Sezione X — Prescrizioni sanitarie di base



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ❑ Assegnare un REGISTRO di MOVIMENTAZIONE ANIMALI (carico–scarico)
- ❑ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ❑ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Concetto di equide DPA e Non DPA:

- Qualunque equide (cavallo, asino, mulo, zebra ecc.) al momento della nascita è, a tutti gli effetti, un animale destinabile al consumo alimentare umano, previa macellazione in un impianto autorizzato a tale scopo (macello). **Animale DPA**
- In qualunque momento della vita di ciascun animale, è previsto che tale possibilità venga definitivamente esclusa, pertanto le carni (od il latte) di quel soggetto non potranno più, in nessun caso, essere destinate al consumo umano. **Animale Non DPA.**



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Tale opzione può essere esercitata da:

- Il Proprietario od un Suo rappresentate autorizzato.
- Il Medico veterinario Curante.

L'opzione Non DPA è irreversibile, non può essere revocata, e deve essere esplicitamente accettata da tutti i successivi proprietari dell'equide.

Tale accettazione deve sempre essere espressa in forma scritta, e comunicata all'Ente competente ad ogni passaggio di proprietà.

INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

OPZIONE DPA	OPZIONE NON DPA
Può essere macellato, nel rispetto dei tempi di sospensione di eventuali farmaci somministrati e dopo almeno sei mesi dal rilascio del documento di identificazione individuale.	Non può essere macellato in alcun caso. Consegue che deve essere mantenuto in vita fino a morte naturale.*
Tutte le eventuali terapie soggiacciono agli obblighi e limitazioni degli animali destinati al consumo alimentare umano.	E' disponibile una più ampia gamma di farmaci somministrabili con minori limitazioni rispetto agli animali da macello.
Deve essere tenuto aggiornato il "registro dei trattamenti" ex art. 79 del D.L. 193/06.	Non è previsto obbligo di tenuta del registro ex art. 79 D.L. 193/06
La prescrizione dei farmaci deve avvenire con le medesime modalità degli animali da macello.	La prescrizione dei farmaci può avvenire con procedure semplificate.
Il Proprietario è considerato a tutti gli effetti un OSA (operatore del settore alimentare) e l'Azienda in cui l'animale è detenuto appartiene, a tutti gli effetti, alla produzione alimentare primaria.	Né il Proprietario, né l'Azienda sono considerati come elementi della filiera della produzione primaria di alimenti.
E' possibile detenere una scorta autorizzata di farmaci.	E' possibile detenere una scorta autorizzata di farmaci.



* In merito all'ipotesi di ricorrere alla eutanasia, alla stato attuale, questa è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni.

- può solo essere eseguite da un Medico Veterinario;
- deve essere eseguita secondo metodiche ben precise;
- deve essere sempre giustificata da un grave stato clinico del soggetto, non curabile e causa di gravi sofferenze e/o tale da impedire una vita dignitosa compatibile con le esigenze fisiologiche e etologiche dell'animale. Tale stato deve essere valutato esclusivamente dal Veterinario curante.

Al di fuori di tali ambiti, la attuale normativa, penale e civile, non consente in alcun caso la soppressione per eutanasia di un animale.

INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ☒ Assegnare un REGISTRO di MOVIMENTAZIONE ANIMALI (carico – scarico)

Allegato 1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER EQUIDI

Titolare azienda _____ Codice fiscale _____
Codice azienda _____ IT _____
Via _____ Località _____ PROV. _____
Proprietario dell'equide/degli equidi _____ C.F. _____

Numero Ordine	Numero di Microchip	Numero identificativo o Numero passaporto	Sesso (M/F)	CARICO O NASCITA			SCARICO O MORTE	
				Nato in Azienda (N) Acquistato (A)	Data di entrata	Provenienza (1) (3)	Morto in azienda (M) Venduto (V) Rubato o smarrito (S)	Destinazione (2)

- (1) Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale dell'azienda di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale dell'azienda di destinazione.
(3) Per gli equidi provenienti da altri Paesi indicare il Paese di provenienza.



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ❑ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ❑ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Spetta al Veterinario curante la scelta del farmaco da utilizzare, la posologia e la via di somministrazione; una volta operata questa scelta, dovrà redigere una prescrizione veterinaria (ricetta)

INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

***Gli Equidi **NON** rientrano a pieno titolo negli “ANIMALI DA COMPAGNIA”; nemmeno quelli dichiarati Non Dpa; pertanto, pur essendo la questione controversa, rimane consigliabile la conservazione per cinque anni.**

TIPO	VALIDITA'	CONSERVAZIONE*
Ricetta Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT)	10 gg lavorativi	5 anni DPA; 6 mesi NON DPA
Ricetta Non Ripetibile in copia semplice (RNR)	3 mesi	5 anni DPA; 6 mesi NON DPA
Ricetta Ripetibile in copia semplice (RR)	5 volte in 3 mesi	5 anni DPA; 6 mesi NON DPA



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ❑ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ❑ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Spetta al Veterinario curante la scelta del farmaco da utilizzare, la posologia e la via di somministrazione; una volta operata questa scelta, dovrà redigere una prescrizione veterinaria (ricetta)

INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Il Proprietario deve utilizzare e somministrare il farmaco seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dal Veterinario.

Esistono inoltre dei farmaci il cui possesso ed utilizzo sono riservati esclusivamente al Veterinario (es: eutanasici, determinati anestetici, ecc.) oppure farmaci che possono essere utilizzati solo dal Veterinario, personalmente o sotto la sua diretta supervisione (es: i vaccini).



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

La registrazione dei trattamenti. SOLO PER CAVALLI DPA *

Entro 24 ore dall'inizio della somministrazione è fatto obbligo al Detentore o Proprietario di registrare su apposito registro, vidimato e verificato dalla ASL, la somministrazione stessa, specificando la data di inizio e fine trattamento, il cavallo trattato, il farmaco utilizzato, il fornitore del farmaco, gli eventuali residui inutilizzati.

*** NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI ANIMALI DPA E NON DPA, LA PRESENZA DEL REGISTRO E' OBBLIGATORIA, MENTRE LA REGISTRAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE LO E' SOLO PER I SOGGETTI DPA.**



Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

☒ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)

1.COMPILOZIONE A CARICO DELL'ALLEVATORE
2.COMPILOZIONE A CARICO DEL VETERINARIO

INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ✓ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ✓ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Il farmaco deve essere **custodito** in luogo controllato, ed alle condizioni ambientali previste dal foglietto illustrativo (ad esempio: entro una certa temperatura, non esposto alla luce, ecc. ecc.).

Eventuali dosi* non utilizzate, entro il termine di scadenza, possono essere impiegate per interventi successivi, anche su animali diversi, ma sempre dietro prescrizione del Medico Veterinario.

**I farmaci confezionati in flaconi multidose a tappo perforabile, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sulla confezione, vengono considerati automaticamente scaduti quattro settimane dopo l'apertura del flacone.*



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ✓ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ✓ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Lo **smaltimento** dei farmaci scaduti deve avvenire utilizzando esclusivamente gli appositi contenitori presso le farmacie, in alternativa è possibile chiedere il ritiro a domicilio e relativo smaltimento eseguito da parte di Azienda autorizzate a tale attività.

Lo stesso vale per eventuali residui di medicazioni, garze, tamponi, materiali taglienti ecc. ecc.



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ✓ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ✓ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

E' vietata, ed è severamente sanzionata, la detenzione di scorte di farmaci non autorizzata dalla ASL.

Invece è possibile ottenere l'autorizzazione a tenere delle scorte indipendentemente dalla tipologia di equini allevati e dall'indirizzo produttivo della Azienda.

Ai sensi del D.lgs 143/2007 il Medico Veterinario responsabile della custodia e dell'utilizzo della scorta deve annotare i dati nel registro di carico scarico sotto la propria responsabilità.



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ☑ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ☑ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

NOME COMMERCIALE E TIPOLOGIA DEL MEDICINALE:

Pag. n. _____

CARICO E SCARICO SCORTE (art. 80 D.Lgs 193/06)

DATA		CARICO			SCARICO			
carico o scarico	nr. ricetta	confezioni caricate n°	tipo di confezione	fornitore del farmaco	n° progr. (4)	n° conf. utilizzate	n° conf. residue	data e firma del veterinario responsabile delle scorte (entro 7 giorni)

(4) riportare il numero progressivo assegnato al trattamento nel registro unificato / somministrazione farmaci



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ✓ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ✓ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Gli obblighi di registrazione sono assolti conservando per tre anni la documentazione di acquisto riportante i seguenti dati:

1. Data acquisto
2. Denominazione commerciale del prodotto
3. N° lotto
4. Quantitativo acquistato
5. Fornitore



INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ✓ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ✓ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Per gli equidi NON DPA la data inizio e fine del trattamento deve essere inserita nella prescrizione. Solo nel caso di utilizzo di farmaci di cui all'art. 76 c. 3 DL193/2006 in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali DPA deve essere effettuato lo scarico come sopra.

INIZIARE UNA ATTIVITA' DI SCUDERIA/MANEGGIO/ALLEVAMENTO

Ottenuto il necessario nulla osta da parte del Sindaco, occorre registrarsi presso il Servizio Veterinario della ASL TERRITORIALMENTE competente.

La quale, a sua volta, dovrà:

- ✓ Assegnare un REGISTRO dei TRATTAMENTI farmacologici (eventualmente)
- ✓ Assegnare un REGISTRO le SCORTE DI FARMACI autorizzate (eventualmente)

Ogni scorta di farmaci (cd. “ armadietto “) viene autorizzata e controllata periodicamente dalla ASL, che ne deve accertare il corretto utilizzo, e deve esserci almeno un Medico Veterinario Responsabile, che ha il compito (delegabile secondo certi criteri) di redigere le ricette di “ carico “della scorta” e validare il corretto utilizzo o “scarico” dei farmaci man mano che vengono utilizzati.

Questo vale per le scorte “ statiche “, cioè tenute in scuderia/allevamento.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004**

**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le
Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97**

Art. 1 comma 5. Il presente regolamento **non** si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



<https://www.fise.it/federazione/news-la-federazione/archivio-news-la-federazione/13348-circolare-trasporti-chiarimenti-per-gli-enti-affiliati-e-aggregati.html>

Il 6 dicembre 2018 la nota congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarifica le condizioni in cui si realizza il trasporto di equidi per competizioni sportive e finalità ludiche

...in breve:



1 – La circolare è rivolta principalmente agli Enti affiliati o aggregati alle Federazioni e EPS riconducibili al CONI (pag. 3).

2 - Sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298 del 1974 (trasporto conto terzi) i trasporti con finalità sportiva effettuati con il van nella disponibilità dell'ente affiliato o aggregato alla Federazione di cavalli dei soci e scuderizzati presso l'ente affiliato o aggregato (pag. 5).



2.1 - Il van deve essere di proprietà dell'ente affiliato o aggregato oppure nella disponibilità attraverso un usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, un leasing o altro rapporto che risulti trascritto sul libretto di circolazione. Ricordiamo che il van è un bene mobile registrato (pag. 6).

2.2 -Il van può essere guidato da un socio dell'ente che deve dimostrare la sua qualità di socio con la tessera associativa o documento equivalente e una copia del verbale dell'assemblea che gli riconosce la possibilità di guidare il van.

2.2.1 - Il van può essere altresì guidato da un dipendente dell'ente che può dimostrare la sua posizione attraverso il contratto di lavoro o copia di una busta paga.



3 - Il cavallo deve essere di proprietà dell'ente come risulta dai documenti identificativi.

3.1 - Il cavallo può anche essere di proprietà di un socio o un tesserato dell'ente che ha la disponibilità del van. Questo può essere dimostrato attraverso il mod. 4 informatizzato, in cui è indicato il codice stalla dell'ente (pag. 8) oppure con il mod. 4 cartaceo integrato da una copia del contratto di deposito del cavallo presso l'ente, anche non registrato (pag. 9). Serve a bordo del van anche una copia del registro di carico scarico aziendale. Facsimile del contratto è disponibile in calce a questa notizia. In entrambi i casi bisogna dimostrare che il proprietario del cavallo sia socio o tesserato all'ente, che ha la disponibilità del van, attraverso la tessera associativa o documento equivalente (pag. 10).



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

CONTRATTO DI DEPOSITO PRESSO ASD F.I.S.E. DI CAVALLO SPORTIVO ISCRITTO AI RUOLI FEDERALI F.I.S.E.

Con il presente contratto, il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ c.f. _____, proprietario del cavallo sportivo non d.p.a., _____ n. iscrizione Fise _____, microchip _____ (da adesso in poi depositante) e il sig. _____, presidente della A. S. D. _____ con sede in _____ P. Iva/c.f. _____ (da adesso in poi depositario/a), pattuiscono quanto segue:

1. Il depositante dà in deposito il cavallo sopra descritto ed identificato in modo univoco, al depositario che lo riceve, con obbligo di custodirlo usando la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni di cui al presente contratto sono accessorie e funzionali al raggiungimento dello scopo istituzionale della Asd depositaria che è quello di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, compresa la partecipazione a gare, concorsi, stage e altre iniziative specifiche, senza scopo di lucro e conformemente alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018.
3. Nel ricevere il cavallo descritto in premessa, il depositario si impegna a custodirlo garantendone il ricovero per tutta la durata contrattuale con particolare diligenza e professionalità stante la peculiare natura del bene, fino al momento della restituzione.
4. Il contratto avrà durata di _____, decorrente/i dalla data di consegna del cavallo, coincidente con la sottoscrizione del presente contratto.
5. La parte depositaria si impegna a non servirsi del cavallo depositato, né a darlo in deposito ad altri.
6. Il depositario dovrà restituire il bene in qualsiasi momento in cui il depositante lo richieda; anche il depositario può domandare in qualunque tempo di essere liberato dall'obbligo della custodia ma con un preavviso di almeno 30 giorni.
7. Il ritiro del bene, in ogni caso, dovrà avvenire a cura e spese del depositante e libera il depositario da qualsiasi responsabilità in ordine allo stato di mantenimento ed integrità fisica dello stesso.
8. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi: trasferimento definitivo dell'equide presso altra Asd o cessazione dell'attività del depositario.
9. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro della sede del depositario.
10. Il presente contratto costituisce titolo idoneo a consentire il trasporto in conto proprio, ai sensi dell'art. 31 lett. c, L. 298/74, dell'equide tenuto in deposito dalla Asd dalla stessa effettuato con veicoli di sua proprietà (o in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o leasing, risultanti dalla carta di circolazione), costituendo attività accessoria rispetto a quella prevista nello Statuto e richiamata all'art. 2 del presente contratto.
11. Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto il ____/____/____

Il proprietario depositante

Per l' ASD _____ depositaria

Il Presidente _____

CONTRATTO DI DEPOSITO PRESSO ASD F.I.S.E. DI CAVALLO SPORTIVO ISCRITTO AI RUOLI FEDERALI F.I.S.E.



FISE



- 4 - Il cavallo deve essere scuderizzato da almeno 4 giorni antecedenti il trasporto presso l'ente che ha la disponibilità del van che effettua il trasporto.
- 5 - Il luogo di partenza e/o destinazione finale del trasporto deve essere l'ente presso cui è scuderizzato il cavallo.
- 6 - Non è necessario che il cavallo sia montato dal socio, ma basta solo dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l'ente (pag. 7).
- 7 - Il van naturalmente può trasportare anche attrezzature connesse all'attività sportiva (pag. 10).
- 8 - Non è necessario che il socio o tesserato proprietario del cavallo trasportato sia a bordo del van (pag. 10).
- 9 - Come principio a carattere generale, invece, viene chiarito che un eventuale contratto di comodato del cavallo non deve essere registrato, ma deve avere data certa (pag. 8).



Per ricapitolare i documenti principali che devono essere a bordo del van sono:

1. Libretto di circolazione dove risulta che il van sia intestato o nella disponibilità dell'ente affiliato o aggregato;
2. Documenti identificativi dei cavalli trasportati;
3. Riepilogo delle iscrizioni dei cavalli che viaggiano sul van (stampabile dal sito federale area iscrizioni on line);
4. Autista: se dipendente copia del contratto di assunzione o di una busta paga recente, se socio copia del verbale d'assemblea che autorizza alla guida;
5. Stampa mod. 4 elettronico oppure mod. 4 cartaceo e, in tale seconda ipotesi, copia dei contratti di detenzione dei cavalli di proprietà dei soci (vedi modello allegato);
6. Copia del registro carico scarico dei cavalli con la precisazione che i cavalli devono essere scuderizzati almeno da 4 giorni prima del viaggio.



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

N. DGS/V/6512-P

Risposta al Foglio del

N.

Roma 7/4/2008

L'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale.

Si ritiene, pertanto, utile ed opportuno precisare che il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle "cose (equidi)" trasportate, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in oggetto, così come stabilito all'articolo 1, punto 5 del medesimo regolamento.

Tuttavia, si ribadisce che l'obiettivo principale del legislatore rimane la protezione degli animali durante il trasporto, anche se questo non avviene per finalità economiche e, per tale motivo, tutti coloro che trasportano equidi dovrebbero essere edotti sulle norme di carattere generale previste dal regolamento 1/2005.



PRIMA DEL TRASPORTO:

- check delle condizioni di salute del cavallo
- **NO** “Terapie” preventive
- Dieta che tenga conto della durata del viaggio
- Aprire e preparare il fieno
- Individuare possibili **luoghi di assistenza veterinaria** lungo il percorso

DURANTE IL VIAGGIO:

- fieno *ad-libitum*
- acqua disponibile ogni 3 ore
- durante le soste liberare l'incollatura

DOPO IL TRASPORTO:

- osservare il comportamento del cavallo
- periodo di incubazione fino a 2-3 gg.
- tempestività > % successo



Es. App HypoCross



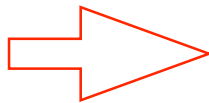
UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce, per volere del *Ministero della Salute*, con lo scopo di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in commercio degli alimenti per il consumo umano.

<https://www.vetinfo.sanita.it>

VETINFO APP Store



Sistema Informativo Veterinario

Ministero della Salute

Benvenuti nel Portale del Sistema Informativo Veterinario. L'Help Desk osserva il seguente orario di servizio: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00

Presentazione

Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce, per volere del Ministero della Salute, con lo scopo di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in commercio degli alimenti per il consumo umano.

Esso fornisce una serie di servizi pubblici quali news, riferimenti alla normativa vigente, informazioni di interesse, dati statistici e collegamenti ad altri siti nazionali ed internazionali coerenti con l'area.

Il portale costituisce, inoltre, il punto di accesso unico per i soggetti istituzionali, le aziende e gli operatori del settore, che lo alimentano e lo utilizzano a vario titolo mediante le specifiche funzionalità dei diversi sottosistemi che ad esso afferiscono.

A tal proposito di recente è stato reso disponibile l'accesso tramite lo **SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Nell'area riservata, accessibile dopo l'autenticazione, sono resi disponibili gli applicativi per la gestione delle Anagrafi Zootecniche Nazionali, per la gestione delle attività di controllo ed autocontrollo negli allevamenti e nelle altre strutture di interesse veterinario e le applicazioni per le allerte e le rendicontazioni periodiche.

Una novità già introdotta è rappresentata dal **VETINFO APP Store** che consentirà agli operatori di scaricare le applicazioni per dispositivi mobili android che man mano saranno rese disponibili.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'**help desk** attraverso il numero telefonico 800 082 280 o inviando una e-mail all'indirizzo: csn@vetinfo.it

Richiesta Abilitazione

- Richiesta account per accesso a VETINFO
- Richiesta account delegato impresa export

Interrogazioni

- Bovini
- Ovis
- Equidi
- Suini
- Modello 4

Vetinfo App Store

- App Store Android

Decisione 2009/712/CE

- Strutture e laboratori riconosciuti

Modelli 4

- Fac-simil Modello 4 in bianco

Download app

L'Annuario Anagrafe Bovina 2013, a cura del Centro Servizi Nazionale per la Gestione delle Anagrafi Zootecniche del Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise in collaborazione con la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, pubblica ed analizza i dati riferiti al patrimonio bovino italiano registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN).

ANNUARIO ANAGRAFE BOVINA

sp:d

VETINFO APP STORE novità



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce, per volere del *Ministero della Salute*, con lo scopo di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in commercio degli alimenti per il consumo umano.



<https://www.vetinfo.sanita.it>

Colore: _____ N. Modello 4 _____
Modello 4 IT _____ del _____

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE EQUINA

REGIONE _____

ASL _____

A) IDENTIFICAZIONE

I n. _____ capi riportati in allegato, provengono dall'allevamento identificato dal Codice Aziendale _____, specie allevata _____
sito in _____ Cap: _____ Comune di _____
e registrato presso la ASL _____
TITOLARE/DETTENTORE: _____ CODICE FISCALE: _____

I capi riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), NON SONO sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di polizia veterinaria.

Tali animali, se non nati in azienda, sono stati altresì introdotti in azienda con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informativamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportata l'azienda o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (L.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004

Gli animali di cui in allegato, destinati alla macellazione:

1) ☐ NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego
2) ☐ Nei 90 giorni precedenti la data odierna
a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.L.vo n.158 del 16 marzo 2006
b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi
c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali
In caso di trattamento di cui alla voce 2), dati relativi a specialità medicinale veterinaria, data di somministrazione e tempo di sospensione per ciascun animale o partita sono riportati in allegato.
3) ☐ NON PRESENTANO ☐ PRESENTANO sintomi:
☐ enterici ☐ respiratori ☐ cutanei ☐ locomotori ☐ Altro _____
4) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI seguiti negli esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare
In caso di esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare di cui alla voce 4), dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.
5) ☐ L'azienda HA ☐ NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:
☐ Elementi di identificazione
☐ Rilevazioni ante/post mortem
☐ Altro _____

Si allega ulteriore documentazione ai sensi dell'Allegato I, Sez. II del Regolamento (CE) 2074/2005.
La percentuale di mortalità nell'azienda ☐ È ☐ NON È anomala.

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott. _____
Indirizzo: _____ Comune: _____
Telefono: _____ Numero di iscrizione all'albo: _____

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a:

☐ Allevamento ☐ Macello ☐ Stalla di sosta ☐ Pascolo ☐ Fiera/Mercato ☐ Altre tipologie di struttura

Denominazione: _____
Codice: _____ Codice Fiscale: _____ Specie: _____
Proprietario: _____ Codice Fiscale: _____
Detentore: _____ Codice Fiscale: _____
Indirizzo: _____ Comune: _____ Prov: _____

Data di uscita prevista _____

Le informazioni sono state inserite, nel sistema informativo da _____ sulla base delle dichiarazioni rese dal detentore _____
Firma (ove necessario) _____

Generato dal CSV il _____ Copia trasportatore _____



Colui che compila la “*dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali*”, comunemente
Tale identificazione è mediata da dispositivi elettronici che costituiscono un vero e proprio “*certific*
Il “*certificato digitale*” in Italia è rappresentato dalla “*Carta Nazionale dei Servizi*” (CNS) che può
Tali sistemi attuano il percorso promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale per semplificare i servizi

☑ SMART CARD

La Tessera Sanitaria dotata di microchip può essere utilizzata anche come Carta Nazionale dei Servizi.
Per utilizzare la Smart Card come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e per accedere ai servizi p



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1

A seguito dell'attivazione si riceveranno i codici di accesso PIN e PUK e, per le regioni che ne fanno parte, si dovranno ricevere anche i codici di accesso regionali. Infine per accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione ci si dovrà munire di un apposito lettore di carte.



✓ CHIAVETTA USB

Recandosi di persona presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)

- firma digitale dei documenti e servizi resi disponibili dalle diverse amministrazioni, tra cui i p
- tessera sanitaria,
- codice fiscale.



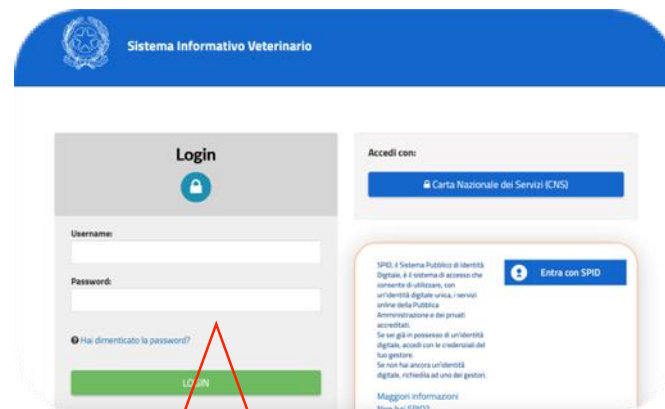
UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



Per utilizzare la CNS si deve digitare il codice numerico personale che è stato associato in maniera univoca alla carta o alla USB, dopo averla collegata al proprio supporto elettronico (computer, tablet o smartphone)

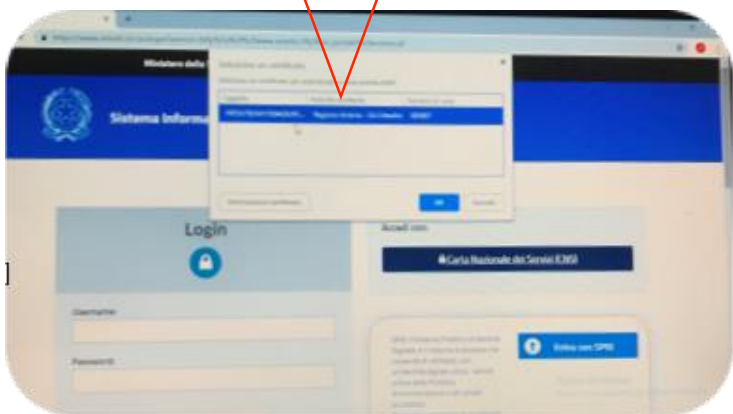
UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1



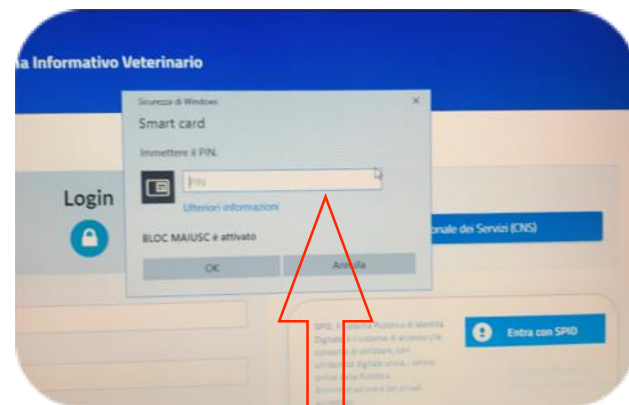
Al fine di utilizzare i dispositivi di autenticazione nel sistema della BDN è necessario richiedere apposito account scrivendo al Centro Servizi Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise di Teramo, all'indirizzo fdlab@izs.it indicando nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed un indirizzo mail non PEC, specificando se si è detentori o proprietari dell'animale e il codice aziendale in cui l'animale è detenuto

UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1



Avendo collegato il lettore della propria Smart Card (CNS) o la USB, il sistema apre automaticamente una piccola finestra che chiede di selezionare il certificato digitale con cui accedere. Effettuata tale scelta si preme il tasto virtuale “OK”

Il sistema visualizza quindi una finestra dove è richiesto di inserire il codice PIN collegato al proprio certificato digitale che il computer riconosce attraverso il lettore della propria Smart Card (CNS) o della USB. Inserito il PIN si preme il tasto virtuale “OK”.



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1

Una volta entrati nel sito si clicca sull'icona "Equidi".

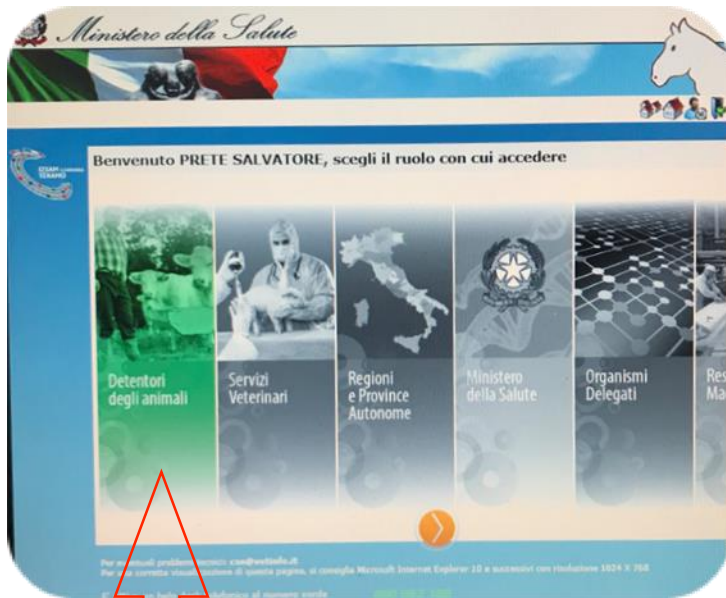


Una volta entrati n

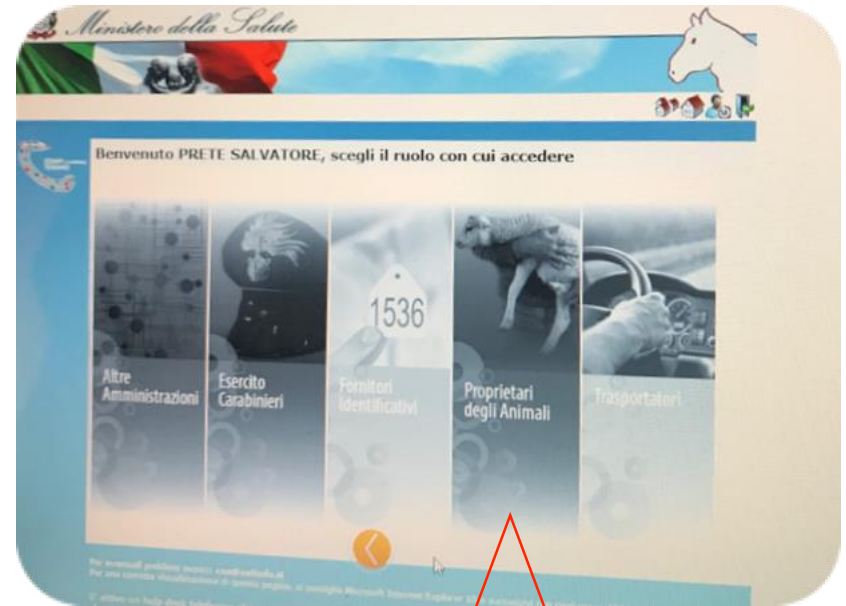


UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1

Si apre quindi una pagina in cui si indica a quale titolo si accede per l'equino su cui si andrà a opera



Detentore

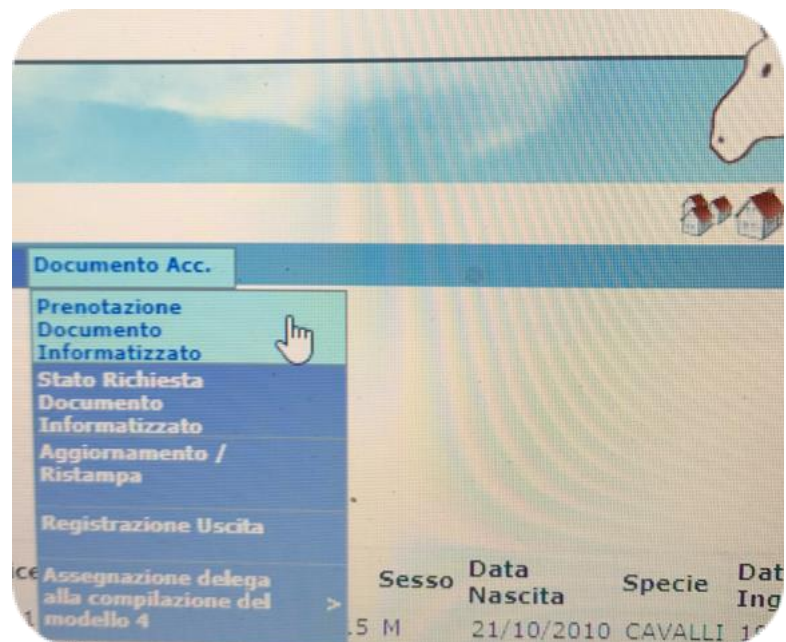
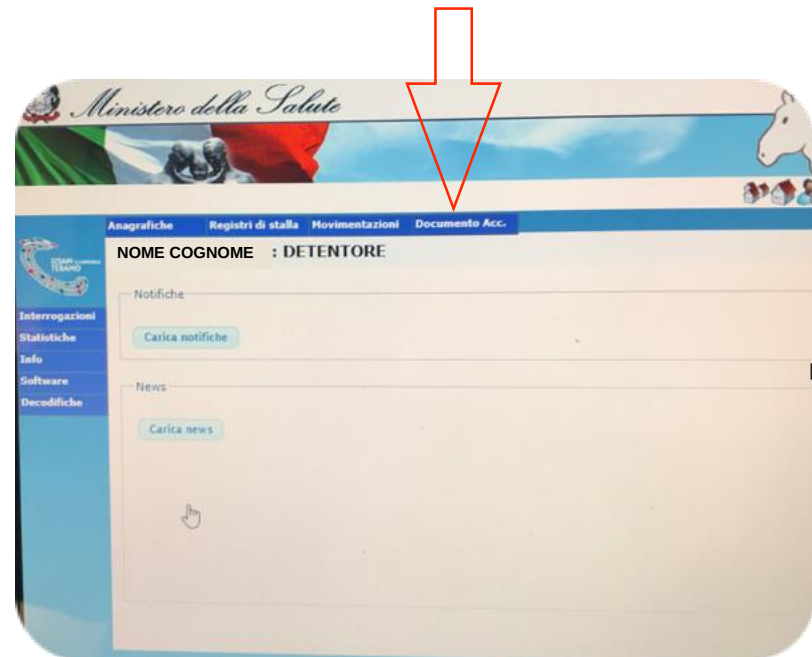


Proprietario



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1

Si clicca su “Documento Acc.”, posto sul Menù in alto



Appare quindi la seguente schermata e nella casella denominata “Codice” si digita il **Codice Aziende**

The screenshot shows a web form titled "Ricerca Allevamento" (Breeding Search) under the "Ministero della Salute" (Ministry of Health) header. The form includes a "Mostra Menu" button and a label ": DETENTORE". There are three input fields: "Codice" (with a red arrow pointing to it), "Codice Fiscale", and "Specie Allevata" (with "Equidi" entered). At the bottom are "Invio" and "Annulla" buttons.

UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

Si clicca quindi sulla riga inerente il Codice Fiscale del Detentore a cui abbiamo affidato i nostri cavalli.

Appare quindi la seguente schermata che identifica l'allevamento di provenienza da cui avrà origine il documento. Nella parte in basso, la schermata presenta un riquadro recante la ***“Tipologia di Uscita”***, il tipo cioè

Modra Menu

Creazione del documento di accompagnamento

NOME COGNOME : DETENTORE

Allevamento

Allevamento di provenienza	7PG0	Denominazione	AZ. AGR.
Codice Fiscale:		Specie allevata:	CAVALLI
Data Inizio Attività:	08/11/2007	Data Fine Attività:	
Orientamento Produttivo:	MANEGGIO		

Tipologia Uscita

Allevamento * ☒ Fiera/Mercato ☐ Macello ☐ Pascolo ☐ Escursione/Competizione all'aperto ☐

* Allevamento/Stalla di sosta/Punto di sosta/Centro di raccolta/Centro genetico/Altro

Genera doc. informatizzato Annulla

* i campi in rosso sono obbligatori

In caso di partecipazione a gare si clicca sulla voce “*Allevamento*”.

Si tenga infatti presente che si considera “*allevamento*” ogni struttura con Codice Aziendale ASL, s

Avvenuta la selezione della voce: “*Allevamento*”,
la schermata si amplia sul basso con altri tre
riquadri inerenti:

The screenshot shows a web-based form for managing breeding structures. The form is divided into several sections:

- Allevamento di provenienza:** Includes fields for 7PGG (7PGG), Denominazione (AZ. A), Codice Fiscale (02409650542), Specie allevata (CAVALLI), Data Inizio Attività (08/11/2007), Data Fine Attività, and Orientamento Produttivo (MANEGGIO).
- Tipologia Uscita:** A section with radio buttons for different types of exits: Allevamento (selected), Fiera/Mercato, Macello, Pascolo, and Escursione/Competizione all'aperto.
- Allevamento di destinazione:** Includes fields for Codice (000XY000), Denominazione, and Tipologia struttura (ALLEVAMENTO).
- Dettaglio destinazione:** A section with a text field for Descrizione percorso.
- Estremi Documento:** Includes fields for 7PGG (7PG), 19 (19), and 00011.
- Data di uscita prevista:** Includes a date field (26/02/2019) and a button labeled "Cancella data".
- Data rientro **:** Includes a date field and a button labeled "Cancella data".
- Parametri di ricerca per selezione capi:** Includes a button labeled "Dall'Allevamento" and fields for Codice UELN, Identificativo elettronico, Identificativo/nome, and Passaporto.

UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1

1. l'identificazione dell'“*Allevamento di destinazione*” verso cui sono diretti i cavalli (per mezzo del suo “*Codice*” aziendale)
2. gli “*Estremi del documento*” e la “*Data di uscita prevista*”,
3. i “*Parametri di ricerca per selezione capi*” per indicare quali capi saranno movimentati.

Allevamento di provenienza: I7PG(Denominazione: AZ. /

Codice Fiscale: 02409650542 Specie allevata: CAVALLI

Data Inizio Attività: 08/11/2007 Data Fine Attività:

Orientamento Produttivo: MANEGGIO

Tipologia Uscita

Allevamento * Fiera/Mercato Macello Pascolo Escursione/Competizione all'aperto

* Allevamento/Stalla di sosta/Punto di sosta/Centro di raccolta/Centro genetico/Altro

Allevamento di destinazione

Codice: 000XY000 Denominazione: Tipologia struttura: ALLEVAMENTO

Dettaglio destinazione

Descrizione percorso:

Estremi Documento: IT PG 19 00011

Data di uscita prevista: 26/02/2019 Cancia data Data rientro **: Cancia data

** Valorizzando la data di rientro il modello è utilizzabile anche per il ritorno.

Parametri di ricerca per selezione capi

Dall' Allevamento

Codice UELN: Identificativo/nome:

Identificativo elettronico: Passaporto:

UD 6

Si apre quindi una schermata nella quale sono elencati tutti i cavalli di proprietà della persona che ha

Lista capi da selezionare

: DETENTORE

Allevamento di provenienza: Codice Fiscale: Data Inizio Attività: 08/11/2007	Denominazione: Specie allevata: CAVALLI Data Fine Attività:
--	---

1 2 3

Selezione tutti
Nessuna selezione

Identificativo elettronico	Identificativo/nome	Codice UELN	Passaporto	Data Nascita	Sesso	Specie	
	OVERMARS			28/01/1996	M	CAVALLI	☐
	G-GENTLEMEN DE GULDENBOOM			05/06/2006	F	CAVALLI	☐
	DELISIR-KIMERA			10/03/1999	F	CAVALLI	☐
	BIG BART			29/04/2004	M	CAVALLI	☐
	COLDIDI			23/04/1996	M	CAVALLI	☐
	VIRTUAL			01/01/1994	M	CAVALLI	☐
098100300739	ETHEL DE KALVARIE			13/07/2004	F	CAVALLI	☒
0259600014672	CODY BELL			01/01/2002	M	CAVALLI	☐
202598005529157	DELIGHTFUL DAY			19/05/2009	F	CAVALLI	☐
76098102306244	LA COGRAZ			21/05/2007	F	CAVALLI	☐
000021000	STAR ROSE DE						

A questo punto compare la schermata seguente attraverso la quale, cliccando su **“Genera doc. inform**

Se invece si intende completare la compilazione del modello 4 digitale con i dati inerenti il trasporto, si clicca su *“Mostra sezione trasporto”*.

The screenshot shows a web-based form for generating documents. The form is divided into several sections:

- Allevamento di provenienza:** Denominazione: AZ. AGR., Specie allevata: CAVALLI, Data Inizio Attività: 08/11/2007, Data Fine Attività: (empty).
- Allevamento di destinazione:** Codice: (empty), Denominazione: (empty), Tipologia struttura: ALLEVAMENTO.
- Dettaglio destinazione:** Descrizione percorso: (empty).
- Estremi Documenti:** 00011, Data di uscita prevista: 26/02/2019, Data rientro **: (empty).
- Parametri di ricerca per selezione capi:** Dall' Allevamento, Codice UELN: (empty), Identificativo elettronico: (empty), Identificativo/nome: (empty), Passaporto: (empty).
- Identificativo elettronico:** YOGHI, Passaporto: 01104003995, Data Nascita: 01/01/1996 M, Sesso: M, Specie: CAVALLO.
- Mostra sezione dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare (I.C.A.):** (empty).
- Mostra sezione Trasporto:** (empty).

At the bottom, there are buttons for "Genera doc. informatizzato" and "Annulla". A red arrow points to the "Mostra sezione Trasporto" button.



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1

Una volta compilati i campi inerenti il trasporto, si clicca su “**Genera doc. informatizzato**”

Codice UELN: Identificativo/nome:
Identificativo elettronico: Passaporto:

[Mostra sezione Dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare \(I.C.A.\)](#)
[Mostra sezione Trasporto](#)

Trasporto

☒ Trasporto con mezzo proprio ☐ Trasporto conto terzi ☐ Trasporto a piedi ☐ Trasportatore non registrato in BDN

Conducente:

☐ Si garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.
☐ Si attesta che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Trasportatore: Indirizzo:
Comune di provenienza: Prov.:
Autorizzazione: Data autorizzazione:
Data scadenza: Targa rimorchio:
Data partenza: Ora di partenza:
Durata viaggio: giorni ore minuti

UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

Si apre dunque il Modello 4 digitale in formato PDF.

Se i dati sono corretti, si stampa la copia cartacea del documento si potrà apporre la propria firma in calce alla prima pagina, altrimenti si dovrà tornare indietro e correggere i dati errati nelle rispettive sezioni. Poiché tutte le pagine del documento riportano in fondo a sinistra la dizione “(generato dal CSN il ... DATA e ORA)” il documento avrà valore anche se non sarà firmato

Colore: _____ del _____ N. Modello 4 _____

Modello 4: IT _____

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE EQUINA

REGIONE _____

ASL _____

A) IDENTIFICAZIONE

I n. _____ capi riportati in allegato, provengono dall'allevamento identificato dal Codice Aziendale _____, specie allevata _____ sito in _____ Cap: _____ Comune di _____ e registrato presso la ASL _____.

TITOLARE/DETTENTORE: _____ CODICE FISCALE: _____

I capi riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), NON SONO sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di polizia veterinaria.

Tali animali, se non nati in azienda, sono stati altresì introdotti in azienda con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informaticamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportata l'azienda o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004

Gli animali di cui in allegato, destinati alla macellazione:

1) ☐ NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego

2) ☐ Nei 90 giorni precedenti la data odierina ☐ dalla nascita

a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.L.vo n.158 del 16 marzo 2006

b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi

c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali

In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati relativi a specialità medicinale veterinaria, data di somministrazione e tempo di sospensione per ciascun animale o partita sono riportati in allegato.

3) ☐ NON PRESENTANO ☐ PRESENTANO sintomi:

☐ enterici ☐ respiratori ☐ cutanei ☐ locomotori ☐ Altro _____

4) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI eseguiti esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare

In caso di esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare di cui alla voce 4), i dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.

5) ☐ L'azienda HA ☐ NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:

☐ Elementi di identificazione

☐ Rilevazioni ante/post mortem

☐ Altro _____

Si allega ulteriore documentazione ai sensi dell'Allegato I, Sez. II del Regolamento (CE) 2074/2005.

La percentuale di mortalità nell'azienda ☐ È ☐ NON È anomala.

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott. _____

Indirizzo: _____ Comune: _____

Telefono: _____ Numero di iscrizione all'albo: _____

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a:

☐ Allevamento ☐ Macello ☐ Stalla di sosta ☐ Pascolo ☐ Fiera/Mercato ☐ Altre tipologie di struttura

Denominazione: _____

Codice: _____ Codice Fiscale: _____ Specie: _____

Proprietario: _____ Codice Fiscale: _____

Detentore: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo: _____ Comune: _____ Prov: _____

Data di uscita prevista: _____

Le informazioni sono state inserite, nel sistema informativo da _____ sulla base delle dichiarazioni rese dal detentore _____.

Firma (ove necessario) _____

(generato dal CSN il _____)

Copia trasportatore _____



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

La seconda pagina del documento riporta la parte D) con i dati inerenti il trasporto, che si erano precedentemente inseriti. Sotto tale riquadro vi è un riquadro a campo libero da utilizzare per riportare eventuali modifiche, relative al trasporto, verificatesi nel periodo di tempo intercorso dalla generazione del documento alla partenza (per es. un cambio di conducente o di veicolo). Se si riempie a mano tale parte, si tenga presente che avrà valore legale solo se sottoscritta sia dal “*Detentore*” che dal “*Trasportatore*”. Si consideri inoltre che le parti compilate informaticamente sono validate dal sistema e considerate come ufficiali, anche se non firmate; viceversa le parti aggiunte a penna devono essere firmate e controfirmate (se i ruoli di Detentore e Trasportatore non coincidono). Le modifiche apportate a penna dovranno poi essere riportate nella BDN non appena possibile

Colore _____ Modello 4: IT _____ del _____	N. Modello 4 _____
---	--------------------

D) TRASPORTO

I capi riportati in allegato sono trasportati da (nome, cognome) _____, conducente dell'automezzo: _____
targa motrice _____ con autorizzazione al trasporto di animali (nei casi previsti) n° _____
alla ditta con ragione sociale _____ sita in _____
Comune di _____ Prov. _____
Si garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa
Si attesta che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).
Data _____, ora partenza _____, durata prevista del viaggio _____ ore.

Le informazioni sono state inserite da _____ sulla base delle dichiarazioni del conducente/trasportatore.

Firma (ove necessario) _____

Annotare eventuali modifiche riguardanti i dati del trasporto riscattate al momento della partenza degli animali. Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

Il Detentore

Il Trasportatore

E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)

Di seguito viene riportato lo stato sanitario dell'azienda di provenienza, così come registrato in Banca Dati Nazionale.		
Tipo malattia	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione
L'azienda di provenienza è sotto controllo sanitario ed è autorizzata alla movimentazione. Gli animali riportati in allegato sono stati visitati (nei casi previsti) con esito FAVOREVOLE dal servizio veterinario ufficiale. Il controllo pre-movimento è stato effettuato (nei casi previsti) alle date riportate in allegato.		
☐ Osservazioni	☐ Dichiarazioni	☐ Prescrizioni
☐ Vincolo Sanitario		
Le informazioni sono state registrate nel sistema informativo dall'utente _____ sulla base della documentazione agli atti del servizio veterinario ufficiale e nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 3 del "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina - provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"		
Data: _____ firma (ove richiesto) _____		

(generato dal CSN il _____)

Copia trasportatore



Modello 4: IT _____ del _____

Allegato - Identificazione degli animali movimentati

ELENCO CAPI EQUIDI MOVIMENTATI
TOTALE CAPI CAVALLI MOVIMENTATI: _____

[illegible]

La generazione del documento a
si riempie a mano tale parte, si ten

entore” che dal “*Trasportatore*”.

Sotto tale tabella vi è un riquadro a campo libero in cui sarà possibile riportare eventuali cambiamenti verificatisi nel periodo di tempo intercorso dalla generazione del documento alla partenza (per es. un cavallo non parte o ne parte un altro). Se si riempie a mano tale parte, si tenga presente che avrà valore legale solo se sottoscritta sia dal “*Detentore*” che dal “*Trasportatore*”.

Conseguenze del trasporto sulle prestazioni **STRESS**

- FC & FR > NORMALE
 - (in cavalli senza precedenti esperienze + 30 bpm; cavalli condizionati + 5-7 bpm)
 - > incremento durante la partenza e l'arresto
- L'aumento della FC risponde a diversi fattori:
 - rilascio ormone dello stress (ACTH)
 - “pressioni” sociali
 - aumento del dispendio Energetico per continuo bilanciamento della massa.
- La limitata possibilità di movimento della testa e dell'incollatura riduce clearance muco ciliare



**E' POSSIBILE CONCLUDERE CHE
L'AMBIENTE IN CUI VIAGGIANO I CAVALLI
E' POTENZIALMENTE STRESSANTE**



Viaggi >130-250 km hanno indotto cambiamenti significativi

Esami di laboratorio ematologici:

- **CK** (Creatininachinasi)
- **AST/GOT** (Aspartato trasaminasi/Glutammico-ossalacetico transaminasi)
- **LDH** (Latticodeidrogenasi)
- **ALT/GTP** (Alanina aminotrasferasi/Glutammico-alanina transaminasi)
- **ALP** (Fosfatasi alcalina)
- **WBC** (Globuli bianchi)
- **Hct/PCV** (Ematocrito)
- **PT** (Proteine Totali)

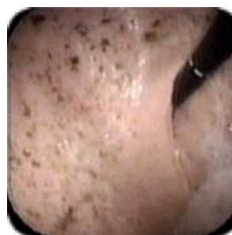
Omeostasi

Accesso a:

- **Cibo**
- **Acqua**

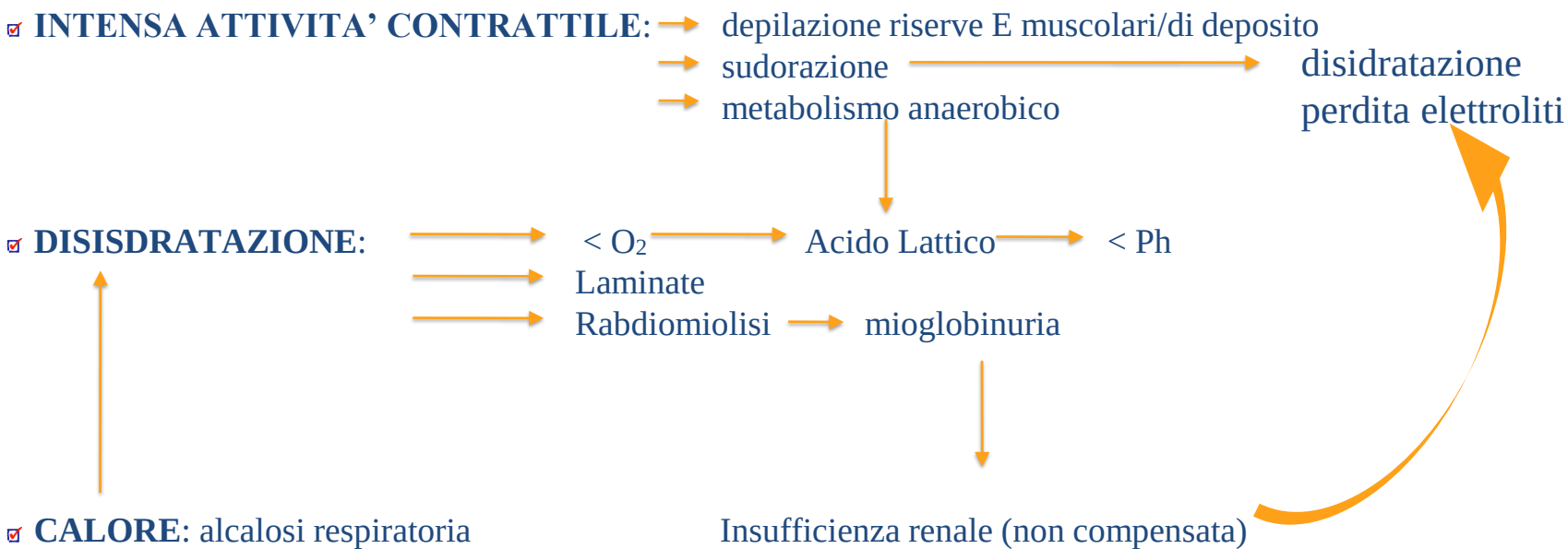
Digiuno prolungato:

- **< pH**

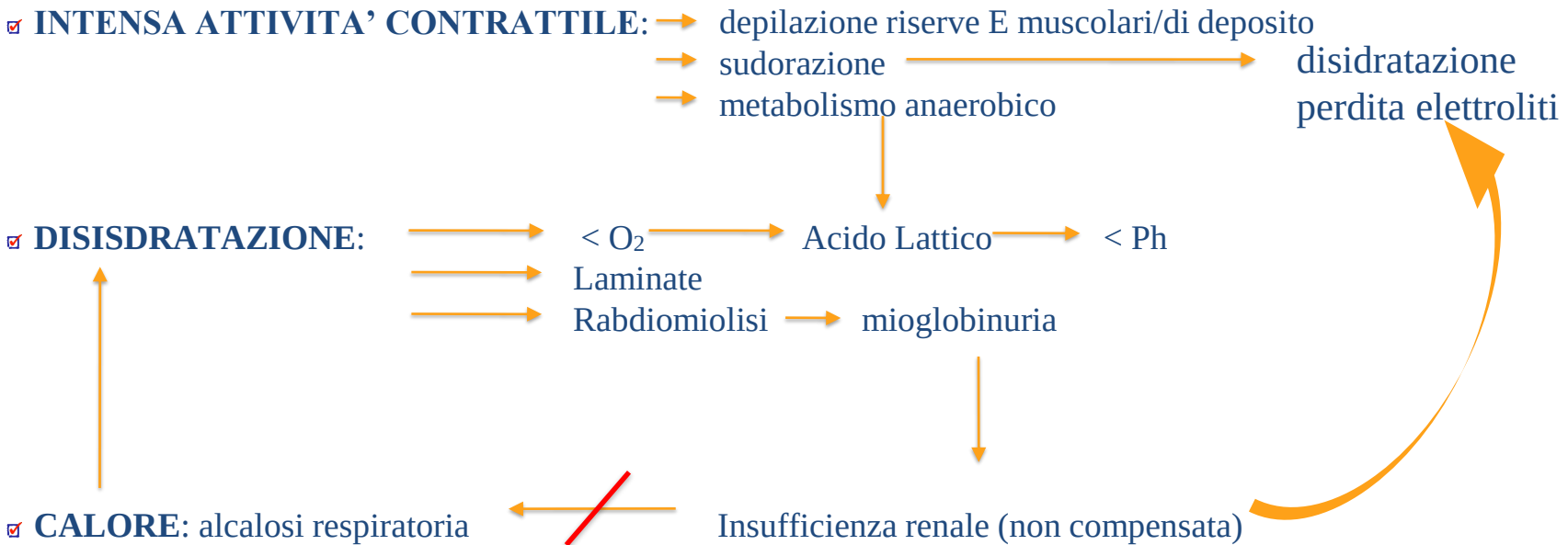


UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1



Conseguenze del trasporto sulle prestazioni PATOLOGIE DISMETABOLICHE



Conseguenze del trasporto sulle prestazioni PATOLOGIE DISMETABOLICHE

- ☑ **DISIDRATAZIONE:** feci secche → costipazione
diarrea → dismicrobismo intestinale → endotossiemia
- ☑ **STRESS:** ulcere gastriche → malassorbimento → dimagrimento
→ < peristalsi gastrica → colica



Conseguenze del trasporto sulle prestazioni PATOLOGIE DISMETABOLICHE

✓ **CALORE:** iperventilazione → alcalosi respiratoria → compenso renale

✓ **AGENTI IRRITANTI:** polveri → Reazioni infiammatorie
esalazioni (urea/NH₃) → Reazioni allergiche

✓ **POSIZIONE DELLA TESTA** → < clearance muco-ciliare → ↑ Germi
↑ Neutrofili

✓ **STRESS:** catecolamine → ↓ sistema immunitario



☑ Il trasporto non è il fine



✓ **Il trasporto non è il fine**



- ✓ Un cattivo trasporto ha influenze negative sulle prestazioni attese ed eventuali rimedi autosomministrati possono contravvenire ad altre disposizioni di legge (Doping/Farmaco)
- ✓ Violazione delle norme sul Benessere Animale
- ✓ Opinione pubblica

🔊 **Pianificare complesso Trasporto-Prestazione**



BENESSERE E TUTELA



RISPOSTA DELL'ORGANISMO ALLO STRESS

COME DEFINIRLO?

- stato di salute, stato di soddisfazione interiore generata dal giusto equilibrio di fattori psico-fisici (Zingarelli)
- quello stato di equilibrio mentale e fisico che consente all'animale di essere in armonia con ciò che lo circonda (Huges)
- lo stato dell'individuo in rapporto ai suoi tentativi di adattarsi al suo ambiente (Broom)

COME VALUTARLO?

Nel 1965 il Brambell Committee Report definisce le **5 LIBERTÀ**:

- 1.LIBERTÀ DALLA SETE, DALLA FAME E DALLA CATTIVA NUTRIZIONE
- 2.LIBERTÀ DI AVERE UN AMBIENTE FISICO ADEGUATO
- 3.LA LIBERTÀ “DAL DOLORE, DALLE FERITE, DALLE MALATTIE”
- 4.LIBERTÀ DI MANIFESTARE LE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI SPECIE-SPECIFICHE NORMALI
- 5.LIBERTÀ DALLA PAURA E DAL DISAGIO



STRESS

DEFINIZIONE:

- *tentativi di un organismo di far fronte agli effetti negativi dell'ambiente o della gestione con una regolazione anormale del suo comportamento o la sua fisiologia.*
- *risposta aspecifica dell'organismo a ogni richiesta effettuata su di esso.*
- **Sindrome Generale di Adattamento:** risposta che un organismo mette in atto quando è soggetto agli effetti prolungati di svariati tipi di stressor fisici, mentali, sociali o ambientali
 - **Allarme:** l'organismo risponde agli stressor (>FC; PA; tono muscolare);
 - **Resistenza:** l'organismo tenta di contrastare gli effetti negativi dell'affaticamento prolungato (risposta ormonale);
 - **Esaurimento:** l'organismo viene sopraffatto.

.....è influenzato da:

- età
- stato fisiologico
- abitudine.....“allenamento”



1. LIBERTÀ DALLA SETE, DALLA FAME E DALLA CATTIVA NUTRIZIONE:

☑ valutare le esigenze relative alla qualità, quantità e frequenza dei pasti somministrati

☑ rispetto della fisiologia, dell'età, delle condizioni climatiche

2. LIBERTÀ DI AVERE UN AMBIENTE FISICO ADEGUATO:

☑ ambiente che sia accogliente, che protegga e che sia adeguato, che non sia fonte di disagio (*il codice penale prevede un reato per la detenzione in condizioni che non rispettano le esigenze etologiche di specie*)

3. LA LIBERTÀ “DAL DOLORE, DALLE FERITE, DALLE MALATTIE”

☑ detentori responsabilità relative alla tutela dello stato di salute degli animali e a riconoscere le manifestazioni di disagio e dolore



4. LIBERTÀ DI MANIFESTARE LE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI SPECIE-SPECIFICHE NORMALI:

- ✓ le conoscenze sul comportamento normale e patologico vanno utilizzate anche in funzione della tutela del benessere animale.



5. LIBERTÀ DALLA PAURA E DAL DISAGIO:

- ✓ diritto di essere protetti da eventi e stimoli che provocano emozioni negative: la paura ripetuta comportano all'animale una situazione incompatibile con la salute e con il benessere.



Non è possibile prevedere che la mancanza di una delle libertà sia compatibile con il rispetto del benessere animale



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1



- ✓ **BALLO DELL'ORSO**
- ✓ **MOVIMENTO DI MANEGGIO**
- ✓ **PICA**
- ✓ **TICCHIO D'APPOGGIO**
- ✓ **AUTOLESIONISMO**



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

Stiffly backwards ears  Not present (0) Moderately present (1) Obviously present (2) The ears are held stiffly and turned backwards. As a result, the space between the ears may appear wider relative to baseline.	Orbital tightening  Not present (0) Moderately present (1) Obviously present (2) The eyelid is partially or completely closed. Any eyelid closure that reduces the eye size by more than half should be coded as "obviously present" or "2".
Tension above the eye area  Not present (0) Moderately present (1) Obviously present (2) The contraction of the muscles in the area above the eye causes the increased visibility of the underlying bone surfaces. If temporal crest bone is clearly visible should be coded as "obviously present" or "2".	Prominent strained chewing muscles  Not present (0) Moderately present (1) Obviously present (2) Straining chewing muscles are clearly visible as an increase tension above the mouth. If chewing muscles are clearly prominent and recognizable the score should be coded as "obviously present" or "2".
Mouth strained and pronounced chin  Not present (0) Moderately present (1) Obviously present (2) Strained mouth is clearly visible when upper lip is drawn back and lower lip causes a pronounced "chin".	Strained nostrils and flattening of the profile  Not present (0) Moderately present (1) Obviously present (2) Nostrils look strained and slightly dilated, the profile of the nose flattens and lips elongate.

HORSE GRIMACE SCALE (HGS)

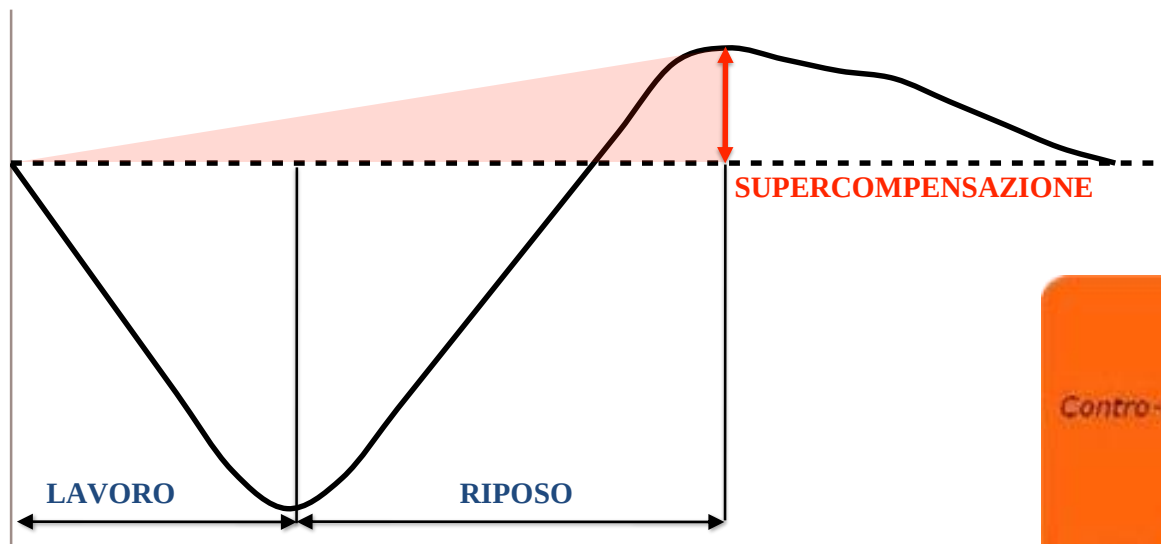
Essa comprende 6 Facial Action Units:

- orecchie portate indietro rigide,
- occhi chiusi, area periorbitale tesa,
- muscoli masticatori tesi e prominenti,
- della bocca tesa con mento pronunciato,
- narici tese e appiattimento del profilo.

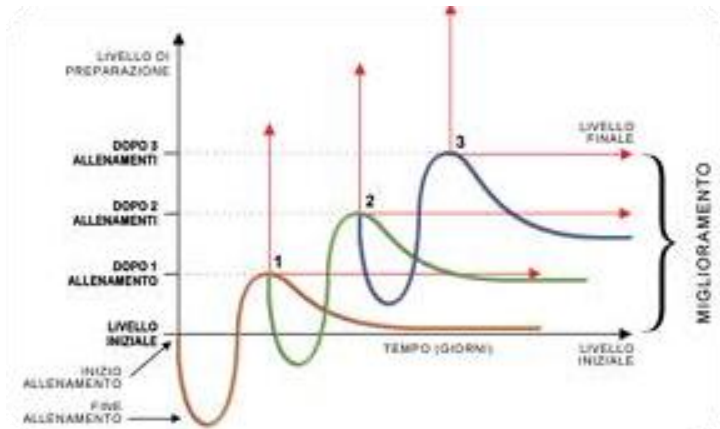
L'HGS potrebbe essere ulteriormente implementata per identificare le Facial Action Units associate ad altri stati emotivi come la paura e l'ansia permettendo la distinzione del dolore da queste altre emozioni



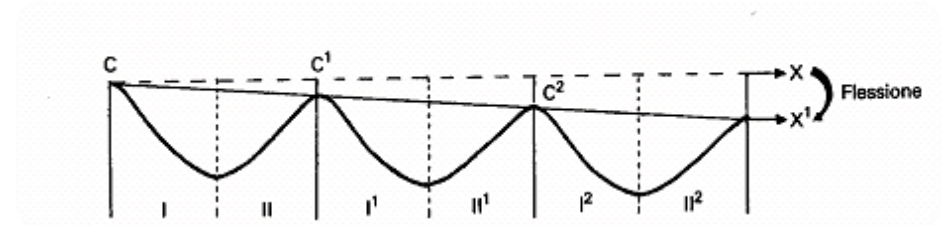
ALLENAMENTO/STRESS



ALLENAMENTO/STRESS



Migliora:
Resistenza
Forza
Velocità
Potenza



Fatica: ↓ Prestazione

↓↓ Cronica → **OVERTRAINING**



UD 6

VETERINARIA & MASCALCIA 1

Il presente documento costituisce un risultato del Progetto Animal Welfare Indicators (AWIN), cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del VII Programma Quadro (FP7-KBBE-2010-4) con accordo n. 266213.



Ministero della Salute



Federazione
Italiana
Sport
Equestri

Iniziativa promossa dal Ministero della Salute e dalla Federazione Italiana Sport Equestri per la diffusione dei contenuti del protocollo AWIN di valutazione del benessere dei cavalli

dei contenuti del protocollo AWIN di valutazione del benessere dei cavalli
iniziativa promossa dal Ministero della Salute e dalla Federazione Italiana Sport Equestri per la diffusione



AWIN (2018). Protocollo AWIN di valutazione del benessere dei cavalli. Università degli Studi di Milano, Milano, Italia. DOI: 10.13130/AWIN_cavalli_2018

Copyright© 2018 Università degli Studi di Milano





Progetto Welfare Quality® (WQ) :

• Valutazione del benessere utilizzando indicatori *animal based*

• schema in cui le necessità degli animali sono correlate con i quattro criteri, considerati necessari per rappresentare tutto il benessere animale.



UD 6 VETERINARIA & MASCALCIA 1

Come Valutarlo?

4. PROTOCOLLO AWIN DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEI CAVALLI

Principi di benessere	Criteri di benessere	Indicatori di benessere
Buona alimentazione	Nutrizione adeguata	Body Condition Score
	Assenza di sete prolungata	Disponibilità di acqua Test del secchio
	Comfort durante il riposo	Lettiera Dimensioni del box
Buona stabulazione	Comfort termico	Non valutabile per i cavalli stabulati in box singolo
	Facilità di movimento	Esercizio
	Assenza di lesioni	Alterazioni cutanee Tumefazioni articolari Zoppia Prolasso Condizioni del mantello Scoli
Buona salute	Assenza di malattie	Consistenza delle feci Alterazioni della respirazione Tosse Horse Grimace Scale
	Assenza di dolore e dolore indotto da procedure gestionali	Segni di trascuratezza degli zoccoli Lesioni agli angoli della bocca
	Espressione del comportamento sociale	Interazioni sociali
Comportamento Appropriato	Espressione di altri comportamenti	Stereotipie Test di paura
	Buon rapporto uomo-animale	Test per valutare il rapporto uomo-animale
	Stato emotivo positivo	Valutazione Qualitativa del Comportamento



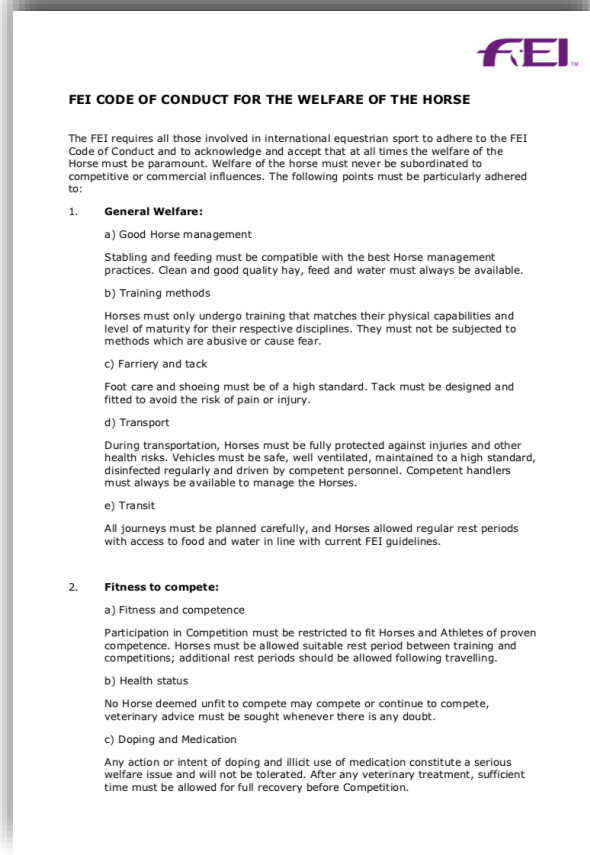
FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

La FEI richiede a tutti coloro che sono coinvolti nello sport equestre internazionale di aderire al Codice di condotta della FEI e di riconoscere e accettare che in ogni momento il benessere del Cavallo deve essere fondamentale.

Scuderie e alimentazione devono essere compatibili con le migliori pratiche di gestione del cavallo. Il fieno pulito, di buona qualità, i mangimi e l'acqua devono essere sempre disponibili.

I cavalli devono essere sottoposti a una formazione che corrisponda alle loro capacità fisiche e al loro livello di maturità per le rispettive discipline. Non devono essere sottoposti a metodi che possano causare abusi o paura.

https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf



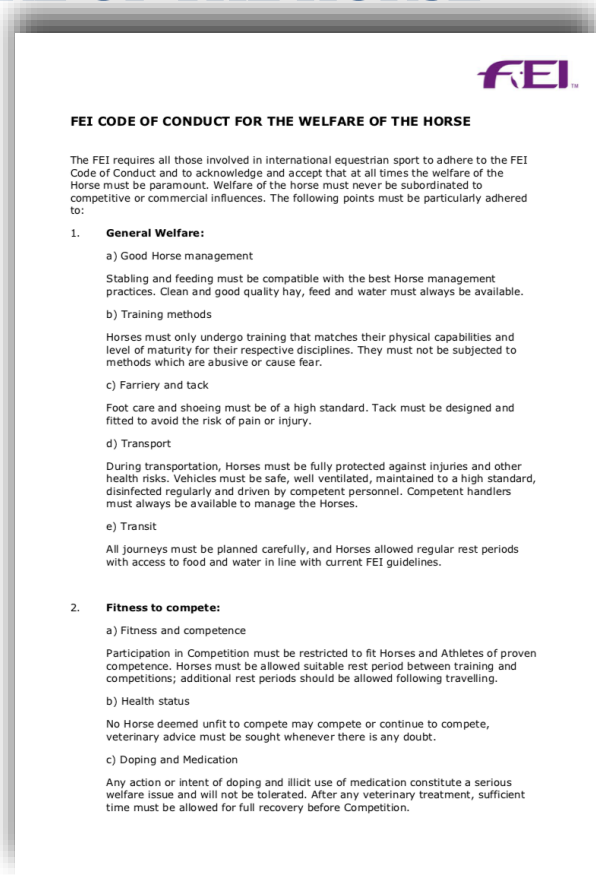
FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

La cura dei piedi e la ferratura devono essere di alto livello ed evitare il rischio di dolore o lesioni

Durante il trasporto, i cavalli devono essere protetti da lesioni e altri rischi per la salute. I veicoli devono essere sicuri, ben ventilati, mantenuti ad un alto livello, disinfettati regolarmente e guidati da personale competente. Personale dev'essere sempre disponibili per gestire i cavalli.

Tutti i viaggi devono essere pianificati con cura e i cavalli devono avere periodi di sosta regolari con accesso a cibo e acqua.

https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf



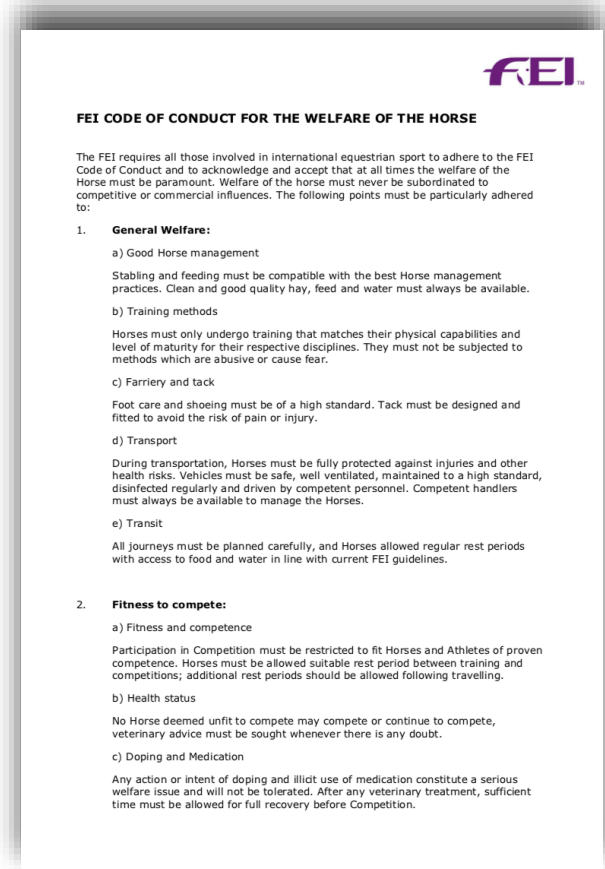
FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

La partecipazione alla competizione deve essere ristretta ai cavalli in condizione e agli atleti di provata competenza. Ai cavalli deve essere concesso un periodo di riposo adeguato tra allenamento e gare; altri periodi di riposo dovrebbero essere consentiti dopo aver viaggiato.

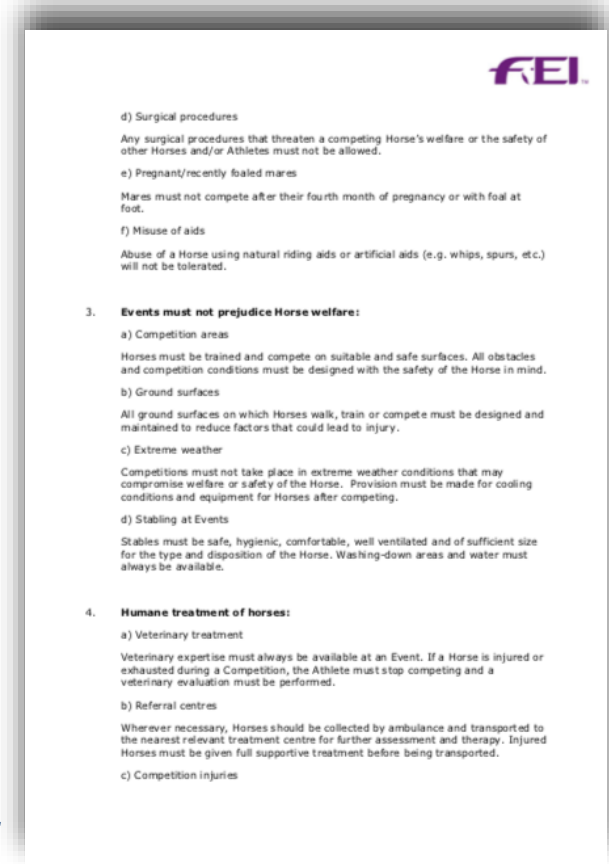
Nessun cavallo ritenuto inadatto alla competizione può competere o continuare a gareggiare, la consulenza veterinaria deve essere richiesta ogni qualvolta vi siano dubbi.

Qualsiasi azione o intento di doping e uso illecito di farmaci costituiscono un serio problema di benessere e non saranno tollerati. Dopo ogni trattamento veterinario, deve essere concesso un tempo sufficiente per il pieno recupero prima della competizione.

https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf



FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE



Non devono essere consentite procedure chirurgiche che minaccino il benessere di un Cavallo in competizione o la sicurezza di altri Cavalli e/o Atleti.

Le fattrici non devono competere dopo il loro quarto mese di gravidanza o con un puledro in lattazione.

L'abuso di un cavallo con aiuti naturali o aiuti ausiliari (fruste, speroni, ecc.) Non sarà tollerato.

https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf



FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

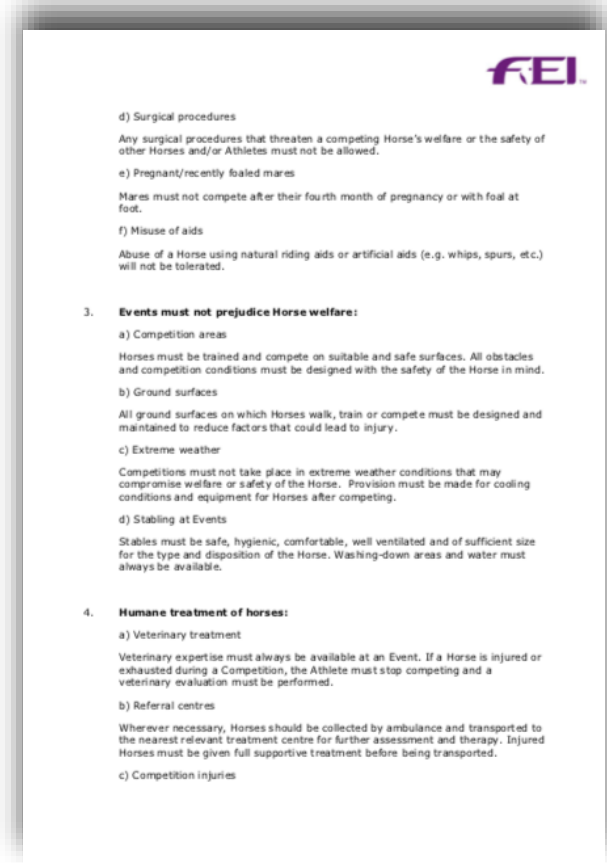
I cavalli devono essere addestrati e competere su superfici idonee e sicure. Tutti gli ostacoli e le condizioni di competizione devono essere progettati tenendo presente la sicurezza del cavallo.

Tutti i terreni su cui i cavalli camminano, si allenano o competono devono essere progettati e mantenuti per ridurre i fattori che potrebbero causare lesioni.

Le competizioni non devono aver luogo in condizioni climatiche estreme che possano compromettere il benessere o la sicurezza del Cavallo.

Dopo le competizioni per i cavalli devono essere predisposte delle aree di defaticamento

https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf



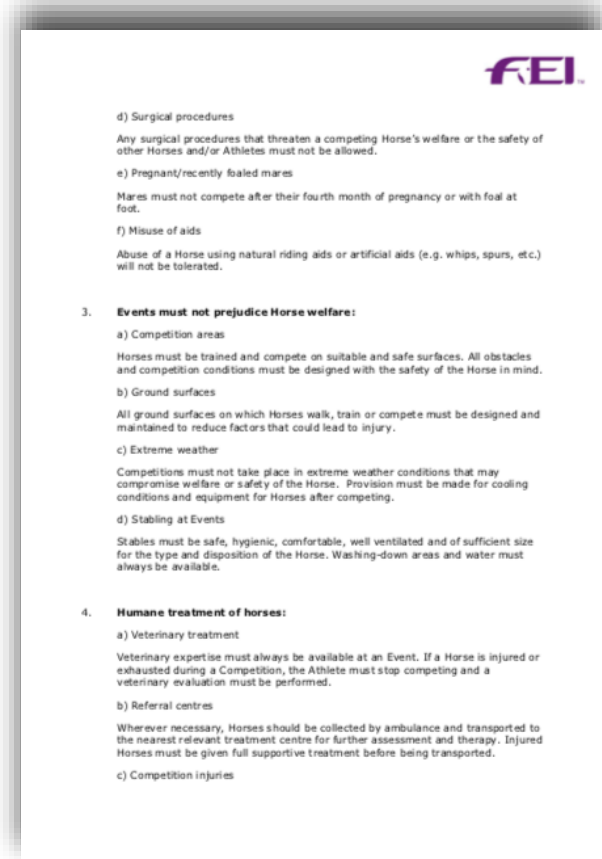
FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

Le scuderie devono essere sicure, igieniche, confortevoli, ben ventilate e di dimensioni sufficienti per il tipo e temperamento del cavallo. Le aree di lavaggio e l'acqua devono essere sempre disponibili.

L'assistenza veterinaria deve essere sempre disponibile a un evento. Se un Cavallo durante una competizione si ferisce o è esausto, l'Atleta deve interrompere la competizione e deve essere eseguita una valutazione veterinaria.

Ove necessario, i cavalli devono essere prelevati da un'ambulanza e trasportati al più vicino centro di trattamento per ulteriori valutazioni e terapie. I cavalli feriti devono ricevere un trattamento completo di supporto prima di essere trasportati.

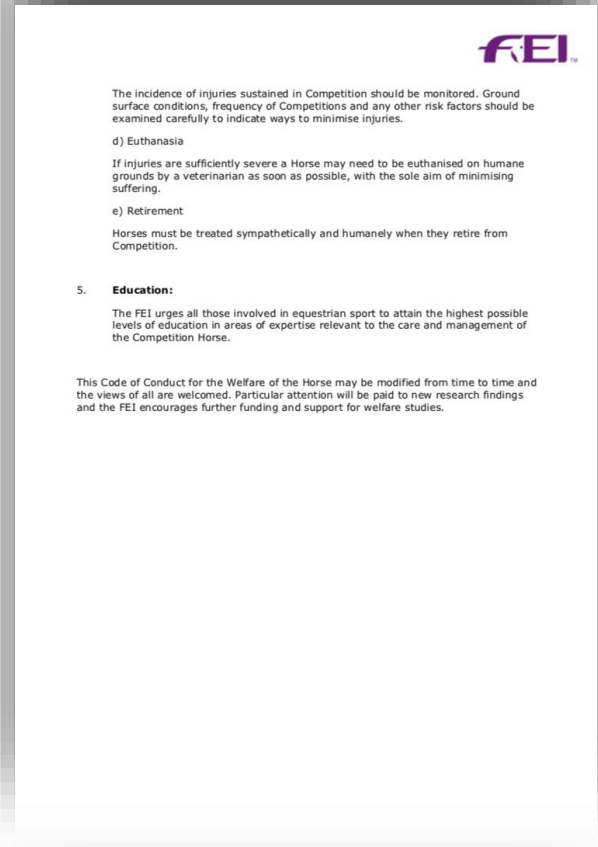
https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf



FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

Se le lesioni sono sufficientemente gravi, un cavallo potrebbe aver bisogno di essere sottoposto a eutanasia, da un Medico Veterinario, per motivi umanitari il più presto possibile, con l'unico obiettivo di ridurre al minimo la sofferenza.

I cavalli devono essere trattati con benevolenza e umanità quando si ritirano dalla competizione.*



https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf

*PROGETTO PER CAVALLI FISE A RIPOSO O A FINE CARRIERA SPORTIVA

Programma di recupero e di mantenimento per i cavalli sportivi NON DPA iscritti ai ruoli federali al termine della loro carriera agonistica, il tutto nel rispetto della salute e benessere del cavallo
La presente proposta prevede, nel dettaglio:

- 1) la definizione e descrizione delle **caratteristiche minime strutturali** che gli impianti dovranno garantire;
 - 2) la definizione e descrizione del trattamento **minimo** da garantire ai cavalli ospitati;
- <https://www.fise.it/attivita-federazione/salute-e-benessere-del-cavallo/cavalli-a-riposo.html>



*PROGETTO PER CAVALLI FISE A RIPOSO O A FINE

CARRIERA SPORTIVA



Progetto per cavalli FISE
a riposo o a fine
carriera sportiva



FISE

3) la redazione di un **apposito contratto**, da **sottoscrivere** tra proprietario e affidatario/gestore del cavallo; in detto documento saranno elencati i reciproci obblighi e competenze;

4) **centri e utenti devono obbligatoriamente essere associati alla FISE e accettare la clausola compromissoria** in caso di inadempienze contrattuali;

5) **la formazione dei gestori di tali impianti (esonerati istruttori, veterinari, tecnici ecc...);**



*PROGETTO PER CAVALLI FISE A RIPOSO O A FINE

CARRIERA SPORTIVA

6) l'individuazione del necessario numero di veterinari cui affidare, una volta avviato il piano ed individuate le strutture, **l'autorizzazione ad entrare nel progetto, la verifica ed il controllo periodico del mantenimento delle condizioni di allevamento previste;**

7) una procedura, semplice e rapida, di risoluzione delle eventuali controversie in ambito di codice di disciplina della FISE stessa.

<https://www.fise.it/attivita-federazione/salute-e-benessere-del-cavallo/cavalli-a-riposo.html>

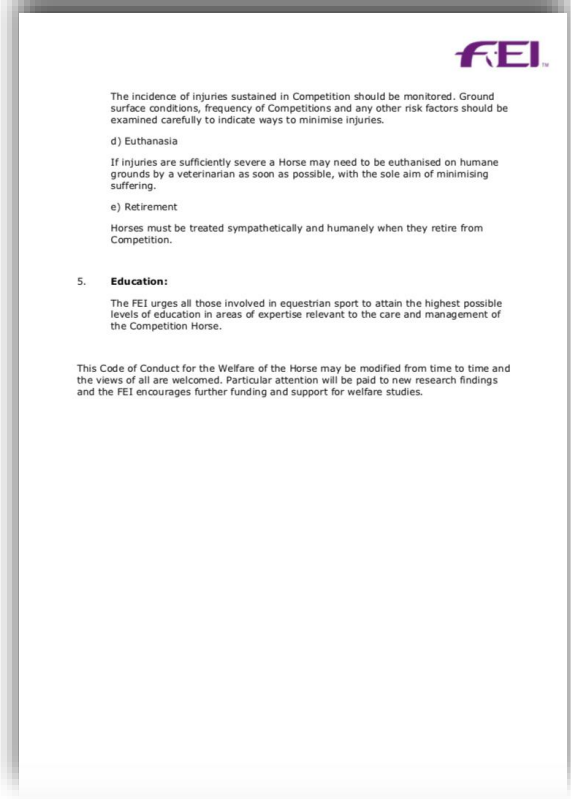


FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

La FEI esorta tutti coloro che sono coinvolti nello sport equestre a conseguire i massimi livelli di **istruzione*** nelle aree di **competenza** rilevanti per la cura e la gestione del Cavallo da competizione.

Questo Codice di condotta per il benessere del cavallo può essere modificato di volta in volta e le opinioni di tutti sono benvenute. Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi risultati della ricerca e la FEI incoraggia ulteriori finanziamenti e supporto per gli studi sul benessere.

https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf

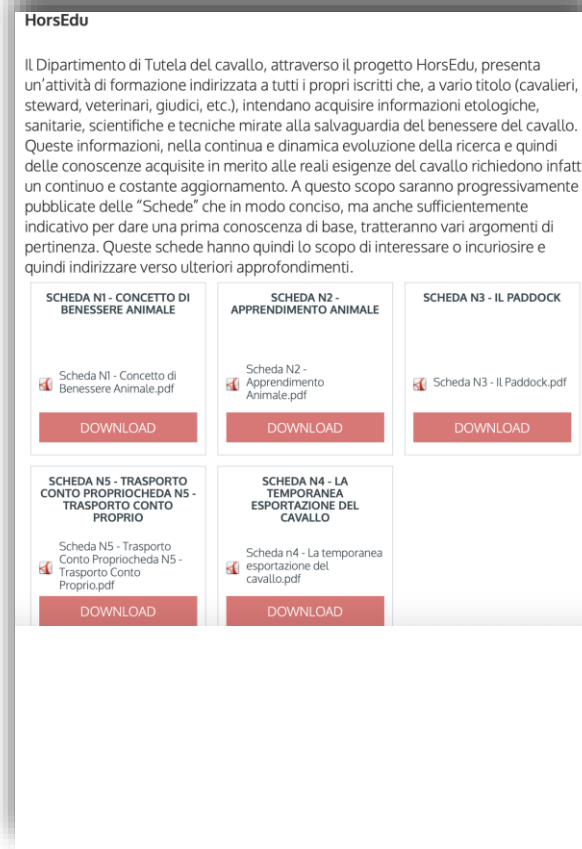


*HorsEdu

Il **Dipartimento di Tutela del cavallo**, attraverso il progetto HorsEdu, presenta un'attività di formazione indirizzata a tutti i propri iscritti che, a vario titolo (cavalieri, steward, veterinari, giudici, etc.), intendano acquisire informazioni etologiche, sanitarie, scientifiche e tecniche mirate alla salvaguardia del benessere del cavallo.

Queste informazioni, nella continua e dinamica evoluzione della ricerca e quindi delle conoscenze acquisite in merito alle reali esigenze del cavallo richiedono infatti un continuo e costante aggiornamento

<https://www.fise.it/attivita-federazione/salute-e-benessere-del-cavallo/horsedu.html>



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.”

Il **Ministero della Salute**, Mollandas Karimchand Ganani (1869-1949) il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano**, il **Comitato Italiano Paralimpico**, la **Federazione Italiana Sport Equestri** presentano questa pubblicazione per la promozione di una cultura del benessere di cavalli e cavalieri nell'ambito degli sport equestri e di tutte le attività, compresi gli interventi terapeutici, che impiegano equidi.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

Il rispetto del cavallo quale essere senziente, il suo riconoscimento quale compagno di sport, atleta, elemento fondamentale del binomio sportivo e co-terapeuta al quale vanno riconosciuti diritti e tutele, rappresentano i criteri e gli obiettivi delle Istituzioni che promuovono questa iniziativa editoriale.



https://www.fise.it/images/okPRINCIPI_DI_TUTELA_E_DI_GESTIONE_DEGLI_EQUIDI_6marzo2015.pdf

PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

In ambito europeo, uno studio condotto in Francia su 3.000 cavalli da sella ha evidenziato che ben il 66,4% è stato eliminato dal circuito in un'età compresa tra i 2 e i 7 anni prevalentemente per problemi comportamentali (Ödberg&Bouissou, 1999). Un numero enorme che sicuramente potrebbe diminuire applicando metodi di addestramento più adeguati ed efficaci.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

https://www.fise.it/images/okPRINCIPI_DI_TUTELA_E_DI_GESTIONE_DEGLI_EQUIDI_6marzo2015.pdf



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

Questa pubblicazione comprende:

- il “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” del Ministero della Salute
- i Principi fondamentali dell’addestramento del cavallo promossi dall’International Society for Equitation Science
- il “Regolamento FISE per la tutela del cavallo sportivo”
- estratto del CODICE PENALE - LIBRO SECONDO - TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.

https://www.fise.it/images/okPRINCIPI_DI_TUTELA_E_DI_GESTIONE_DEGLI_EQUIDI_6marzo2015.pdf



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Il Codice fornisce i criteri essenziali per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.

Il Codice si applica alle seguenti specie: cavalli, pony, asini, muli e bardotti.

Il Codice promuove la corretta relazione uomo-animale, nel rispetto della dignità dell'equide come essere senziente.

Il Codice è rivolto a tutti coloro che si occupano, a qualsiasi titolo, di equidi e si propone di diffondere una corretta cultura equestre.

Agli equidi vanno riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena responsabilità.

Il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo (detentore) sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

L'operato di tutti coloro che si occupano di equidi a qualsiasi titolo deve essere orientato allo sviluppo dell'eccellenza delle attività e delle professionalità coinvolte, anche attraverso il parametro essenziale della tutela del benessere degli animali.

Il Codice fissa parametri di qualità che costituiscono i “livelli essenziali di benessere per l'animale” che devono essere garantiti in termini di civiltà e rispetto delle norme di legge contro il maltrattamento.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Detenzione degli equidi

Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure.

Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto; nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che provocano stato d'ansietà o ne ledano la dignità. L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze degli equidi.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Alimentazione e stato di nutrizione

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di **specie**, di **razza** e in relazione al **fabbisogno metabolico**. Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con **moderate quantità** di cibo **somministrato più volte al giorno** e riforniti in modo permanente di acqua.

Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.

I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e **correttamente conservati**.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e **ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione**.

Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, **deve avvenire in modo graduale**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Acqua

Gli equidi necessitano quotidianamente di una **elevata quantità di acqua** che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee.

Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e adeguata.

Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno mantenuti puliti e regolarmente scuderizzati. L'erogatore automatico di acqua va previsto in caso di necessità.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Gestione e cura

Il proprietario e il detentore sono tenuti a **verificare la salute e il benessere dell'equide** nonché lo stato e l'**efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti**, sia automatici che meccanici, e ad ispezionare gli stessi **almeno una volta al giorno**.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e **sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti**.

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco, dovrebbero poter **socializzare** con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia.



Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la **fruizione quotidiana di un paddock** compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di **regolare esercizio fisico**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Impianti per la detenzione degli equidi

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono **coniugare** le vigenti **disposizioni di legge** in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le **esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.**

Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate con materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato **isolamento termico.**



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Le pareti devono avere caratteristiche di particolare **resistenza agli urti e ai calci** degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque **almeno fino ad un'altezza di m 1,20**. Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di m 1,20, **le eventuali pareti grigliate o con sbarre** devono essere concepite in modo tale da **non consentire il passaggio dell'arto del cavallo**.

Pavimentazioni

Le pavimentazioni devono essere **non sdrucciolevoli**, con una **pendenza** di drenaggio e una facile pulizia delle superfici.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di **altezza non inferiore a m 3,00**, di dimensioni non inferiori **a m 1.20 di larghezza** e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigoli stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza da consentire al cavallo o al pony di guardare agevolmente all'esterno.

Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'**apertura veloce in caso di evacuazione** degli animali per **emergenza**.

PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box.

È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

Copertura

Il tetto deve garantire un'adeguata protezione e coibentazione ed essere posto a m 3,00 di altezza tale da permettere adeguata ventilazione.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Finestre

Le finestre devono garantire adeguata **luminosità e circolazione di aria**. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

Ventilazione*

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da **non creare correnti d'aria dirette sugli equidi**. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la **riduzione al minimo delle polveri**.

Temperatura*

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una **temperatura compresa tra 0° e 35°C** e in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

Rumore*

Gli equidi non vanno sottoposti a **rumori eccessivi per un periodo prolungato**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

*Le aperture destinate all'aerazione di norma dovranno essere pari ad 1/8 della superficie calpestabile.

L'umidità dovrebbe essere compresa tra i valori di 45 e 85%.

La velocità massima dell'aria all'interno della scuderia non dovrebbe superare 0,15 m/secondo

Il livello massimo del rumore in ambiente, prodotto da apparecchiature e impianti installati nei locali, non dovrebbe superare i 40 dBA.

In tutti gli ambienti l'illuminazione media, naturale e artificiale, espressa in Lux, non dovrà comunque essere inferiore a 100 Lux in condizioni di normali circostanze

Nelle scuderie deve essere prevista l'installazione di un estintore a polveri
dal REGOLAMENTO FISE PER LA TUTELA DEL CAVALLO SPORTIVO

PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Illuminazione e impianti elettrici*

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale.

Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'**adeguata illuminazione** fissa o mobile e **ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione**. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Impianti tecnici*

Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di **allarme** e rilevazione **antincendio**, l'impianto idrico e l'**impianto antincendio** e di **videosorveglianza**. Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.

*In tutti gli ambienti l'illuminazione media, naturale e artificiale, espressa in Lux, non dovrà comunque essere inferiore a 100 Lux in condizioni di normali circostanze

Nelle scuderie deve essere prevista l'installazione di un estintore a polveri

dal **REGOLAMENTO FISE PER LA TUTELA DEL CAVALLO SPORTIVO**



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Dimensione dei box

Il box deve avere **spazio sufficiente** per consentire all'equide di **sdraiarsi, rialzarsi agevolmente** e **girarsi comodamente**.

Il box deve inoltre consentire all'equide un **contatto visivo, acustico e olfattivo** con individui della stessa specie.

Le misure minime* sono le seguenti:

- cavalli 3,00 m x 3,00 m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)
- pony 2,80 m x 2,80 m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)
- box da parto e per le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m.

I **corridoi** che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente **ampi** da consentire un **accesso comodo e sicuro**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Lettiera

La lettiera deve essere costituita da **materiale** idoneo, **atossico** e possibilmente **esente da polveri e muffe**, mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, **asciutta** e in **quantità sufficiente**, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

*

- Le misure minime dei box per cavalli sono di complessivi mq 9,00.
- Possono avere forme diverse ma il lato minore non deve essere minore di m 2,80.
- Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande.
- Le misure minime dei box per pony sono 2,80 m x 2,80 m.
- Misure inferiori possono essere adottate per pony di piccola taglia.
- La FEI ha disposto che per i concorsi internazionali le misure minime dei box devono essere di m 3,20 x 3,20 per complessivi mq. 10,25 e che comunque, anche con dimensioni diverse garantiscano la superficie minima indicata (mq. 10,25) e che comunque abbiamo un lato minimo non inferiore a m 2,90.

dal REGOLAMENTO FISE PER LA TUTELA DEL CAVALLO SPORTIVO

PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI



Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provvisori

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, ecc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a **garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza**. Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per le persone e animali.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Coperture dei box

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali **resistenti** agli eventi atmosferici, **ancorati** alle strutture portanti e di **adeguate pendenze**, **sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali**, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box. Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (**il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a m 3,00 ed altezza inferiore a m 2,80**). Detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione.

I box affacciati all'esterno dovranno avere uno **sporto di copertura non inferiore a m 1,20 ed altezza da terra non inferiore a m 2,80** (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

☑ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Pavimentazioni

I box dovrebbero essere realizzati ed installati su **superfici stabili**. Le pavimentazioni dovrebbero avere **adeguate pendenze** per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi. **Non è consigliabile l'allestimento di box**, seppure in via provvisoria, **sul terreno vegetale naturale**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Ubicazione dei box

I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su **fondi asciutti e rilevati** rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l'allagamento, anche parziale, delle lettiere.

Dovrebbero essere posizionati **preferibilmente in aree d'ombra** in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

Accessori

È auspicabile l'istallazione all'interno di ogni box di **beverino automatico**. Dovrebbe essere garantita un'**illuminazione artificiale almeno ogni due box**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Detenzione degli equidi in aree all'aperto

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale, che offra riparo dalle intemperie.

Per il **ricovero permanente** all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a **mq 800 per animale** e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.

Per il **ricovero temporaneo**, è sufficiente un'area più piccola, comunque **non inferiore a mq 200 per equide**.

Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la **raccolta delle fiande**, la **rotazione delle aree di pascolo**, lo **spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido**, la **movimentazione del terreno** per aiutare il contenimento dei parassiti. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi.

Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose.
I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere **controllati almeno una volta al giorno**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Recinzioni

Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di un'altezza **adeguata ad impedire la fuga** dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.

Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile. Le **staccionate** dovrebbero essere realizzate con un'**altezza minima di m. 1,20**, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La **filagna inferiore** può essere posta **a m. 0,5 dal suolo**. **Per i cavalli interi** dovrebbe essere prevista una **doppia linea di staccionata** e, in alcuni casi, una **delimitazione elettrificata** lungo la parte superiore della palizzata. La **recinzione elettrica** può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma **non come unico sistema di delimitazione perimetrale** dell'area dedicata. Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli. I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Equidi legati

La pratica di **legare l'equide in aree all'aperto**, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, **può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore**. In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Allevamento

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel **rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche** degli animali.

Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere **almeno** il compimento del **quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro

Le aree di lavoro e di gara devono essere di dimensioni adeguate all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee.

I fondi devono essere idonei e:

- a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
- b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
- c. avere un drenaggio efficace
- d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
- e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Bardatura e finimenti

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere **adatti allo scopo**, ovvero **commisurati** ai bisogni e **al tipo di lavoro** dell'equide nonché **alla competenza del cavaliere**. Devono essere **adeguati nella misura**, **tenuti in ordine** e **regolarmente puliti** in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia.

E' vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale. **Fasce e stinchiere** da lavoro, se utilizzate, devono essere **adatte allo scopo**, **messe correttamente** per evitare disagi o lesioni e **lasciate per il minimo tempo necessario**. **Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.**

PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

Eutanasia

L'eutanasia deve essere **eseguita esclusivamente da un Medico Veterinario** in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

Formazione

Va **promossa la formazione del personale** che, a vario titolo, svolge attività con gli equidi. Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi.

I responsabili delle strutture nelle quali sono gestiti equidi necessitano di una idonea e documentata formazione.

Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve tempestivamente segnalarlo al personale preposto e alle autorità competenti.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

Per la corretta gestione dell'equide sia da terra che in sella è basilare la **conoscenza delle modalità con cui l'animale interagisce con l'ambiente ed apprende**. L'apprendimento avviene secondo determinati principi contenuti nella teoria dell'apprendimento.

La conoscenza e l'applicazione della teoria dell'apprendimento - e quindi del rinforzo negativo, del rinforzo positivo e, solo in rari e specifici casi, della punizione - è essenziale per il benessere dei cavalli e per la sicurezza nel lavoro con loro. **I cavalli bene addestrati nelle attività di base sono, infatti, maggiormente sicuri per chiunque lavori con loro e hanno maggior probabilità di godere di migliori condizioni di vita per tutta la loro esistenza.**

I seguenti 10 principi del training rappresentano un perfezionamento degli originari 8 definiti in una pubblicazione scientifica peer-reviewed* di McGreevy e McLean del 2007 intitolata “Il ruolo della teoria dell'apprendimento e dell'etologia in equitazione”, pubblicato su Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, Volume 2 108-118.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

1. Addestrare tenendo conto dell'etologia e delle capacità cognitive del cavallo

L'Etologia è lo studio del comportamento animale che fornisce informazioni su come i cavalli si sono evoluti per vivere. Ci aiuta a spiegare la sua naturale struttura sociale, che include la complessa organizzazione dinamica e il rango che determina l'accesso alle risorse. I cavalli necessitano della compagnia dei conspecifici e facilmente formano legami di attaccamento, per questo l'isolamento è deleterio. Si sono evoluti per camminare e pascolare per circa 16 ore al giorno e sia il loro apparato digerente che il loro comportamento sono adattati a questo regime. **Le Capacità Cognitive si riferiscono al modo in cui gli animali elaborano le informazioni sul mondo.** In confronto agli esseri umani, la loro corteccia prefrontale è più piccola ed i cavalli non sono in grado di richiamare alla memoria gli eventi nel modo in cui lo facciamo noi. Sono eccellenti nel memorizzare e riconoscere gli stimoli che innescano determinate risposte – che è ciò che garantisce la loro sicurezza. Noi dobbiamo stare attenti a non sovrastimare l'intelligenza equina (es. “lui sa cosa ha fatto di sbagliato”), specialmente nel tentativo di giustificare le punizioni. Nello stesso modo non dovremmo sottostimare la loro intelligenza supponendo che i cavalli non hanno emozioni e sentimenti.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

2. Comprendere ed usare la teoria dell'apprendimento in maniera appropriata

La teoria dell'apprendimento definisce e spiega che cosa sono il rinforzo positivo e quello negativo e come funzionano nello stabilire risposte abituali a segnali leggeri e univoci. Il termine “positivo” e “negativo” riferiti al rinforzo non sono giudizi di valore come “buono” o “cattivo” ma vanno **intesi in termini aritmetici cioè come l'aggiunta di qualcosa nel primo caso e la sottrazione di qualcosa nel secondo caso**. Per esempio, quando un cavallo risponde al segnale per girare e la pressione della redine viene immediatamente rilasciata, è stato applicato un rinforzo negativo. Mentre se ogni volta che un cavallo tocca una palla con il muso gli diamo immediatamente una carota abbiamo applicato un rinforzo positivo. Pertanto **viene definito “rinforzo” qualsiasi evento che seguendo in modo contiguo un dato comportamento ha l'effetto di renderlo più probabile in futuro**. È cruciale nel contesto dell'addestramento che le risposte del cavallo siano rinforzate correttamente e che l'animale non sia sottoposto ad una continua sollecitazione pressoria. Un immediato e corretto rinforzo rende più probabile che il cavallo risponda nello stesso modo in futuro.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

2. Comprendere ed usare la teoria dell'apprendimento in maniera appropriata

La teoria dell'apprendimento spiega come il **condizionamento classico** (inteso come l'acquisizione di una risposta ad un nuovo stimolo grazie all'associazione di quest'ultimo con uno stimolo noto in grado di suscitare una risposta fisiologica o comportamentale innata o precedentemente addestrata - McGreevy e McLean, 2010) e l'**abituazione** (processo per il quale l'animale non risponde più ad un determinato stimolo a cui è stato esposto in maniera prolungata e ripetuta - McGreevy e McLean, 2009) possano essere usati correttamente nell'addestramento del cavallo. **L'obiettivo del cavaliere dovrebbe essere quello di ottenere le risposte utilizzando pressioni sempre più leggere e non invece doverle progressivamente aumentare in una "escalation" di "aiuti"** (speroni ed imboccature sempre più forti) perché non si è compreso e coerentemente impiegato il rinforzo negativo ed il condizionamento classico. **Se il cavallo, dopo aver risposto con un dato comportamento, non riceve un beneficio** (e cioè il rilascio della pressione da parte del cavaliere) **tenderà, nella migliore delle ipotesi, ad abituarsi anche alle pressioni più forti del semplice contatto e quindi a ritardare nella risposta o non rispondere affatto**; nella peggiore delle ipotesi tenderà a mettere in atto comportamenti di conflitto come sgroppate, smontonate, impennate ecc. essendo frustrato.

PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

3. Addestrare utilizzando segnali facili da discriminare (per evitare confusione)

Nei diversi sistemi di training ci sono molte risposte richieste al cavallo ma, d'altro canto, esiste un numero limitato di aree del corpo del cavallo sulle quali i segnali possono essere applicati. Dal punto di vista del cavallo la sovrapposizione dei siti dei segnali può generare molta confusione, per questo è essenziale che i segnali siano univoci e applicati in aree il più separate e distinte possibile. Inoltre è molto importante che i segnali di accelerazione differiscano decisamente da quelli di decelerazione.

4. Addestrare e modellare le risposte una per volta (per evitare confusione)

Un pre-requisito per un apprendimento efficace è che i comportamenti desiderati siano addestrati uno alla volta. Questo comporta che i comportamenti siano suddivisi in componenti non ulteriormente riducibili e che queste componenti siano “assemblate” una alla volta in un processo chiamato “shaping” (modellaggio). Il training, quindi, inizia rinforzando i tentativi di base del comportamento desiderato e poi gradualmente migliorando le approssimazioni di quel dato comportamento.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

5. Suscitare le risposte una alla volta

I singoli “suggerimenti”/segnali devono essere separati l'uno dall'altro. “Suggerimenti” simultanei per risposte differenti si inibiscono reciprocamente e portano ad una graduale **desensibilizzazione**. Quando segnali contraddittori sono applicati simultaneamente, come quelli per l'accelerazione e la decelerazione, l'effetto desensibilizzante è esaltato e facilmente si sviluppano confusione e stress. Alla fine di un buon addestramento i segnali possono essere ravvicinati tra loro.

6. Addestrare una singola risposta per ciascun segnale

Per evitare di avere cavalli confusi è **essenziale che ciascun segnale susciti una sola risposta** (ciascuna risposta può, tuttavia, essere suscitata da più di un segnale). Soprattutto i segnali di accelerazione devono essere separati da quelli di decelerazione. Segnali ambigui di redini e gambe conducono a confusione nelle risposte che compromette la performance e la sicurezza del cavaliere.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

7. Formare abitudini consistenti

Per l'efficace formazione di una "abitudine" è importante che le risposte apprese siano addestrate e successivamente manifestate entro un intervallo definito e coerente (cioè entro un numero definito di falcate – a seconda dell'andatura). La formazione di risposte abituali nelle transizioni si ottiene quando queste hanno una stessa struttura e durata ogni volta e sono ottenute usando sempre uno stesso preciso segnale applicato su una determinata parte del corpo del cavallo.

8. Addestrare la persistenza della risposta (self-carriage)

Rappresenta una fondamentale caratteristica di qualsiasi sistema etico di addestramento: **una volta che la risposta è stata ottenuta, l'animale dovrebbe mantenere quel comportamento** senza essere soggetto alla continua azione pressoria della gamba (o speroni) o delle redini, **fino al segnale per una risposta successiva.**



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ I 10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

9. Evitare e dissociare le risposte di fuga

Quando gli animali provano paura, tutte le caratteristiche dell'ambiente in quel momento (inclusa la presenza dell'uomo), possono essere associate alla paura stessa. Le risposte di paura /fuga non hanno la tendenza all'estinzione (ossia il progressivo indebolimento della risposta appresa per assenza di rinforzo) come succede per le altre risposte e gli animali spaventati tendono a non mettere in atto nuove risposte. È essenziale perciò evitare di causare paura ai cavalli durante l'addestramento. Lo stress acuto si manifesta come problema di tipo comportamentale (fuga, aggressività, apatia). Lo stress cronico ha implicazioni per il benessere molto serie che includono l'impotenza appresa, e possono essere fatali.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

7.1.10 PRINCIPI DELL'ADDESTRAMENTO

10. Mantenere livelli minimi di arousal* per l'addestramento (per garantire l'assenza di conflitto)

Il rilassamento del cavallo durante l'addestramento deve rappresentare una priorità. Pertanto nel caso in cui vengano osservati nel cavallo comportamenti di conflitto, è fondamentale esaminare e quindi opportunamente modificare i metodi di addestramento adottati in modo che questi comportamenti siano ridotti al minimo ed infine eliminati. La capezzina chiudi bocca e altre attrezzature di contenimento dovrebbero essere sufficientemente lente in modo che i comportamenti di conflitto espressi dal cavallo possano essere palesi e gestiti non appena compaiono. Gli addestratori dovrebbero essere capaci di dimostrare che il cavallo è il più rilassato possibile. Certi livelli minimi di arousal*, di tono muscolare e di attenzione, sono necessari per un apprendimento efficace, ma quando questi livelli sono eccessivi l'apprendimento e il benessere ne risentono in modo negativo.

** L'arousal si riferisce all'attivazione psicofisiologica in uno stato generale di vigilanza o attenzione.*



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

☒ REGOLAMENTO FISE PER LA TUTELA DEL CAVALLO SPORTIVO

- Le **disposizioni** contenute **nel presente regolamento** hanno un fondamento etico e **rispettano e integrano la legislazione vigente**. Quanto non è specificatamente indicato dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa civile e penale in vigore, dal Codice per la tutela degli equidi del Ministero della Salute e dagli altri regolamenti FISE.
- Le norme generali previste dal regolamento **si applicano a tutti i cavalli sportivi iscritti nei ruoli FISE** e in possesso di un documento FISE nell'ambito di qualsiasi attività siano impiegati. Esse si applicano anche a tutti i tesserati e a tutte le associazioni affiliate o aggregate alla FISE.
- Tutti gli **atleti tesserati** nonché i **proprietari di cavalli** iscritti nei ruoli federali **sono tenuti ad essere a conoscenza e a condividere e rispettare** tali norme e i principi etici che ne sono alla base.
- La FISE, nel rispetto dei principi del CONI e del CIO connessi ai diritti e alle tutele degli atleti nonché sulla base dei principi formativi e delle finalità sociali dello sport, prevede che i tesserati FISE, condividendo i principi etici premessi, compilino la sezione IX del documento identificativo del cavallo o equide escludendo lo stesso dalla popolazione. Possono quindi essere iscritti nei ruoli federali e praticare attività in ambito FISE, **ma non sono destinati alla produzione di prole**.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ **REGOLAMENTO FISE PER LA TUTELA DEL CAVALLO SPORTIVO**

- Sono vietate, nell'ambito di qualsiasi attività siano impiegati equidi iscritti nei ruoli FISE, le seguenti pratiche:
 - Cercare di ottenere una posizione non naturale dello zoccolo, utilizzare ferrature nocive e porre dei pesi nella regione degli zoccoli;
 - Far avanzare gli equidi o punirli con strumenti che producono shock elettrici, quali speroni, fruste o pungoli elettrici;



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ **REGOLAMENTO FISE PER LA TUTELA DEL CAVALLO SPORTIVO**

- Sono vietate, nell'ambito di qualsiasi attività siano impiegati equidi iscritti nei ruoli FISE, le seguenti pratiche:
- Far partecipare a competizioni sportive equidi cui sono state sezionate o desensibilizzate le terminazioni nervose delle gambe, cui sono state desensibilizzate le terminazioni nervose delle orecchie e/o della coda, cui la cute degli arti è stata resa ipersensibile;
 - Applicare sugli equidi un mezzo ausiliario che provoca dolore;
 - Privarli dei peli tattili;
 - Legare la lingua;
 - Sbarrarli;
 - Obbligare il cavallo a tenere la sua incollatura in iperflessione ("Rollbar")



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

REGOLAMENTO FISE PER LA TUTELA DEL CAVALLO SPORTIVO

-  nell'ambito delle manifestazioni equestre federali devono essere garantiti alcuni servizi veterinari di urgenza. Le attrezzature del Servizio veterinario d'urgenza dovranno avere dei requisiti minimi al fine di provvedere a un eventuale soccorso immediato, in analogia con quanto previsto per l'atleta uomo, nonché di tutelare la dignità del cavallo sportivo.



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

✓ CODICE PENALE - LIBRO SECONDO - TITOLO IX-BIS

Art. 544-bis. Uccisione di animali DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni

Art. 544-ter. Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

*** (L'articolo punisce la condotta attiva o omissiva di chi ha la responsabilità dell'animale).**



PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI

☑ CODICE PENALE - LIBRO SECONDO - TITOLO IX-BIS

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-quater. Spettacoli e manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.



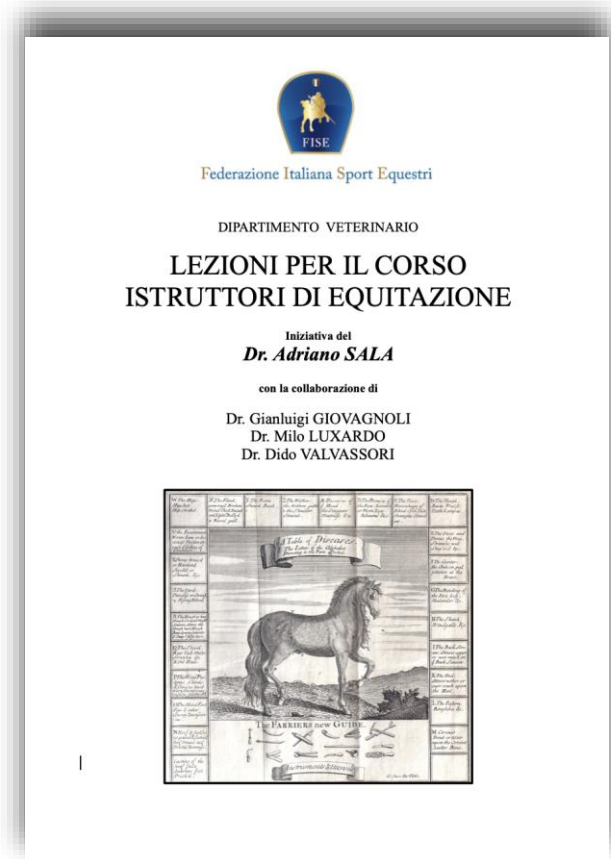
LETTURE CONSIGLIATE

“Conosciamo il cavallo” del Dott. Milo Luxardo, Ed. Edagricole



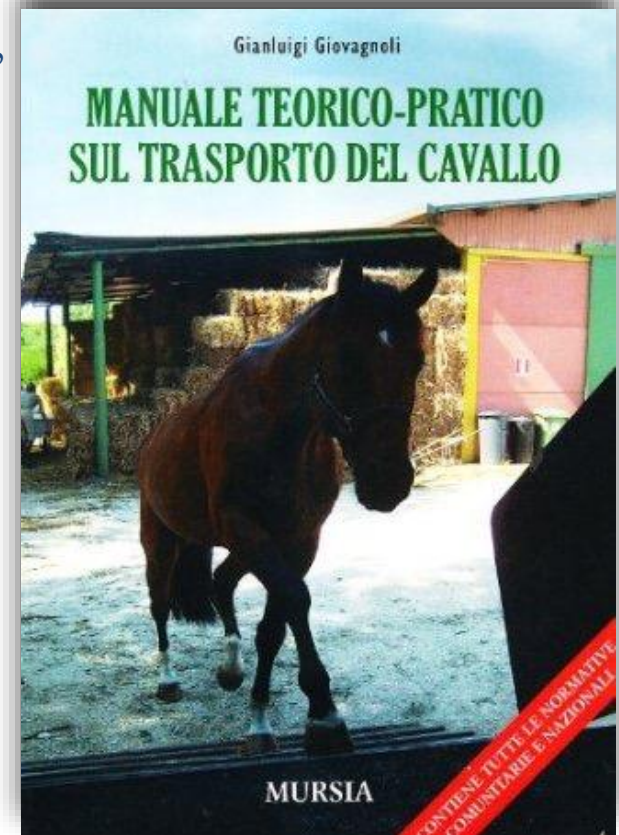
LETTURE CONSIGLIATE

“Manuale di Ippologia” dei Dott.ri. Adriano Sala, Gianluigi Giovagnoli, Milo Luxardo, Dido Valvassori, Ed. Federazione Italiana Sport Equestri- Dipartimento Veterinario



LETTURE CONSIGLIATE

“Manuale teorico-pratico sul trasporto del cavallo”
del Dott. Gianluigi Giovagnoli, Ed. Mursia



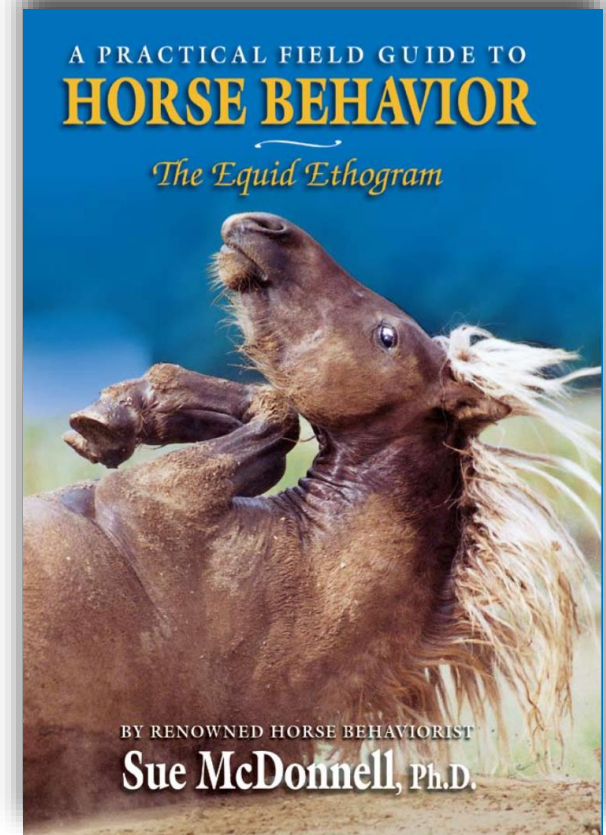
LETTURE CONSIGLIATE

AWIN (2018). Protocollo AWIN di valutazione del benessere dei cavalli. Università degli Studi di Milano, Milano, Italia.
DOI:10.13130/AWIN_cavalli_2018 Copyright© 2018
Università degli Studi di Milano



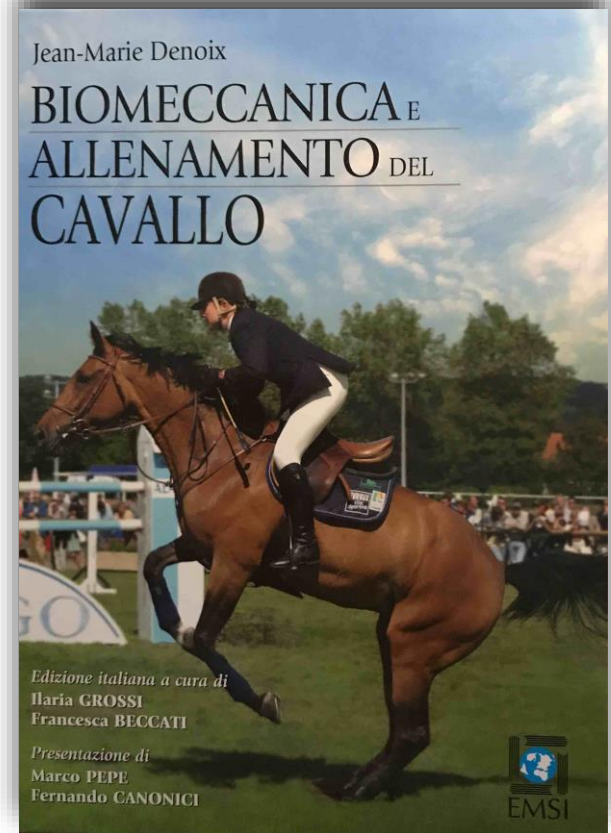
LETTURE CONSIGLIATE

“*Horse Behavior*” Sue Miller McDonnell, Ed. Eclipse Press-The Blood-Horse, Inc



LETTURE CONSIGLIATE

“**Biomeccanica e allenamento del cavallo**” - edizione italiana a cura di Ilaria Grossi e Francesca Beccati - Jean-Marie Denoix, Ed. EMSI



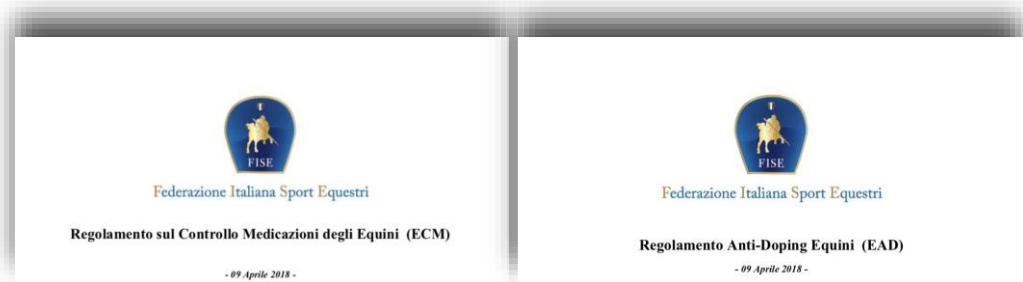
LETTURE CONSIGLIATE

Regolamento Veterinario FISE_agg. 08-09-2018

<https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v/category/677-veteriari.html>



LETTURE CONSIGLIATE



Regolamenti_EAD_ECM

<https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v/category/678-antidoping.html>

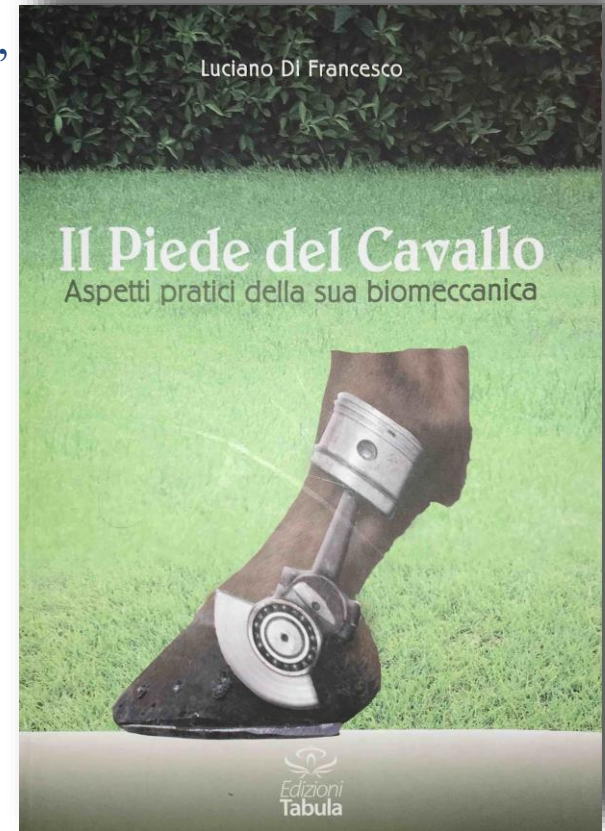
LETTURE CONSIGLIATE

“LA SCUOLA ITALIANA NELL’ARTE DEL FERRARAE Mascalcia e tecniche di Ferratura Equina”
M.llo Vincenzo Blasio, Ed. Equitare



“Il Piede del cavallo - Aspetti pratici della sua biomeccanica”

Luciano Di Francesco, Ed. Tabula



LETTURE CONSIGLIATE

“I Cavalli di Federico - GUIDA PRATICA DI ETOLOGIA APPLICATA AL CAVALLO ” Paolo Baragli; Pisa University Press - Manuali



LETTURE CONSIGLIATE

“CAVALLI ALLO SPECCHIO - Viaggio nella mente dei cavalli per conoscerli, addestrarli e gestirli in scuderia” Paolo Baragli, Marco Pagliai; Pisa University Press - Manuali



LETTURE CONSIGLIATE

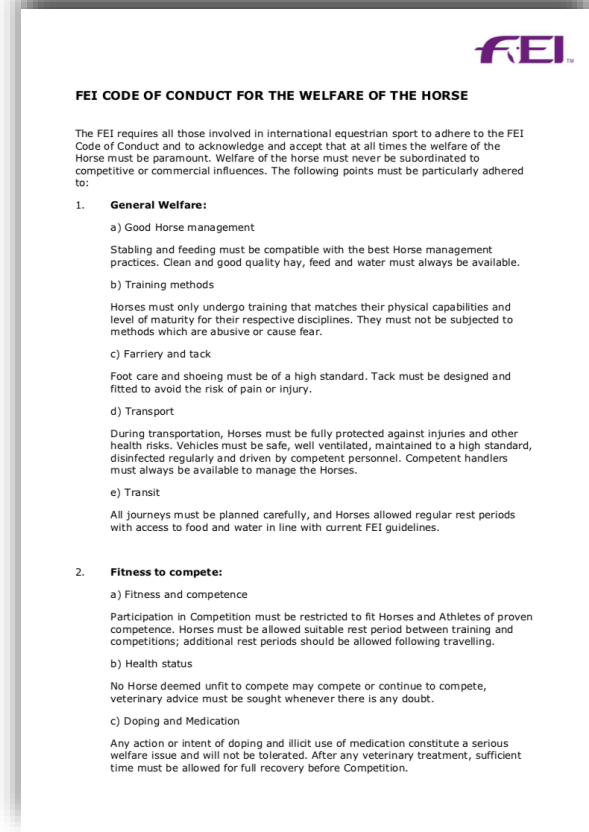
PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI



https://www.fise.it/images/okPRINCIPI_DI_TUTELA_E_DI_GESTIONE_DEGLI_EQUIDI_6marzo2015.pdf

LETTURE CONSIGLIATE

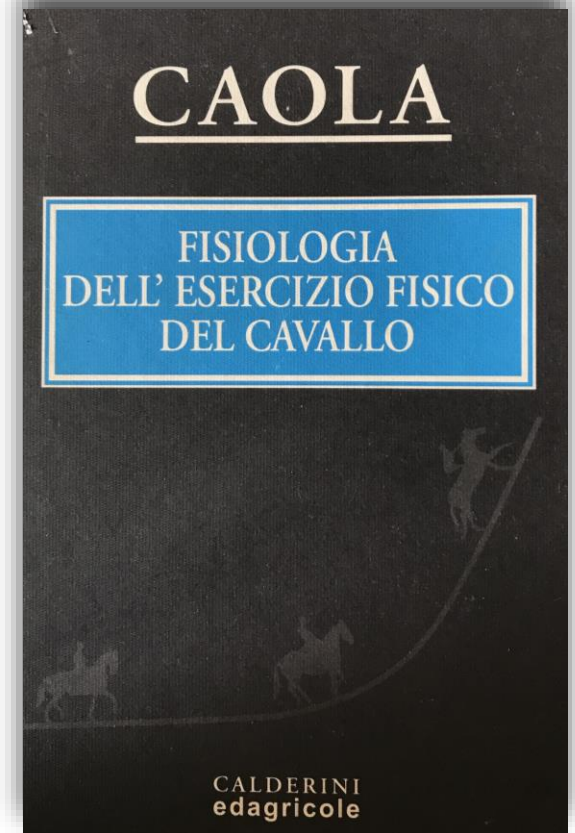
FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE



https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf

LETTURE CONSIGLIATE

“FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO FISICO DEL CAVALLO” Giovanni Caola Ed. Calderini edagricole



LETTURE CONSIGLIATE

“Alimentazione e allevamento del cavallo ” Lon D. Lewis Ed.
EMSI a cura Prof. Valfrè

